

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

In sede consultiva Pag. 2

AFFARI INTERNI (II):

In sede referente » 4

Comunicazioni del Presidente in relazione alla indagine conoscitiva sui problemi dell'informazione in Italia a mezzo stampa » 5

AFFARI ESTERI (III):

Esame di petizioni » 6

Svolgimento di interrogazioni » 7

In sede legislativa » 8

In sede referente » 9

GIUSTIZIA (IV):

In sede referente » 12

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

In sede referente » 14

In sede legislativa » 14

FINANZE E TESORO (VI):

In sede legislativa » 16

In sede referente » 19

Comitato pareri » 19

ISTRUZIONE (VIII):

Elezione di un Segretario Pag. 21

In sede referente » 21

LAVORI PUBBLICI (IX):

In sede referente » 22

In sede legislativa » 24

TRASPORTI (X):

Discussione sui problemi della marina mercantile » 24

AGRICOLTURA (XI):

In sede referente » 24

INDUSTRIA (XII):

In sede legislativa » 27

In sede referente » 30

CONVOCAZIONI:

Giovedì 4 ottobre 1973

Commissioni riunite (IX e X) Pag. 32

Affari costituzionali (I) » 32

Affari esteri (III) » 33

Giustizia (IV) » 33

Lavori pubblici (IX) » 33

Trasporti (X) » 34

Agricoltura (XI)	Pag. 34
Lavoro (XIII)	» 34
Igiene e sanità (XIV)	» 35

Martedì 9 ottobre 1973

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa	» 35
Affari esteri (III)	» 35

Giovedì 11 ottobre 1973

Commissioni riunite (V e XII)	» 36
---	------

RELAZIONI PRESENTATE	Pag. 36
--------------------------------	---------

AFFARI COSTITUZIONALI (I)**IN SEDE CONSULTIVA**

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Nucci ed il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Giglia.

Proposta di legge:

Senatori Follieri ed altri; Disegno di legge di iniziativa del Ministro di grazia e giustizia: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (1614) (*Testo unificato approvato dal Senato*) (*Parere alla IV Commissione*).

Il relatore Riz riferisce sul provvedimento precisando che il progetto di riforma in esame, che peraltro non si allontana di molto dal codice in vigore, ha eliminato la maggior parte dei dubbi di costituzionalità che erano sorti su varie norme del codice vigente, anche alla luce delle indicazioni della Corte costituzionale.

In particolare si sofferma sugli articoli 17 (ammenda), 30 (reati di stampa), 46 (concorso formale - reato continuato), 57 (reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti), 67 (amnistia), 74 e 77 (sospensione condizionale della pena).

Sospetta due rilevanti dubbi in ordine alla legittimità costituzionale del quinto comma dell'articolo 1 e dell'articolo 7 del disegno di

legge. Sul primo punto, rileva che la formulazione proposta, secondo cui: « nel caso di mancata conversione in legge di un decreto-legge o di conversione dello stesso con modificazioni si applicano ai fatti commessi nel tempo del suo vigore le disposizioni del decreto-legge non convertito in legge o modificato, allorché le stesse siano più favorevoli al reo », sostituisce il quinto comma dell'articolo 2 del codice del 1930: « Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza o di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti ».

A suo avviso, il problema di legittimità costituzionale si pone in ordine all'articolo 77 della Costituzione nella parte in cui prescrive che « i decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione », dichiarando, pertanto, inefficace *ex tunc* il decreto non convertito. Infatti, la Costituzione ha modificato radicalmente il sistema precedente regolato dall'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, che disponeva che nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano si potevano emanare decreti aventi forza di legge, i quali, se non convertiti, perdevano efficacia *ex nunc*; in tale situazione normativa, bene si inseriva il quinto comma dell'articolo 2 del Codice Rocco nella cui relazione ministeriale si leggeva: « ...Se pertanto, a cagione della sua efficacia *medio tempore*, il decreto legge è da equiparare ad una legge formale, e se codesta efficacia non può più, per niun motivo essere posta nel nulla, è evidente che anche nel caso di successione di più decreti legge... troverà applicazione l'articolo 2 del codice penale ».

Sottolinea che con il testo del nuovo progetto il Senato ha inteso inserire una disposizione più favorevole al reo, in relazione ai soli fatti commessi nel periodo intercorrente fra la emanazione del decreto e la sua mancata conversione in legge, punto sul quale ritiene debba soffermarsi l'indagine di legittimità costituzionale.

Il relatore pone quindi il quesito: se la Costituzione conferisce al Governo un potere chiaramente delimitato disciplinando la provvisorietà degli effetti del decreto e, in assenza di conversione da parte delle Camere, la loro caducazione *ex tunc*, può l'interprete superare i limiti posti dal vigente ordinamento costituzionale in ordine alla titolarità della funzione legislativa? Il principio secondo cui nessun atto di pubblica autorità può godere

del trattamento delle leggi se non trae la propria forza da una volontà conforme delle Camere è da ritenersi principio fondamentale e di struttura del sistema costituzionale italiano, al rispetto del quale ogni altra disposizione va letta.

A ritenere altrimenti (e non importa se il ragionamento sia fatto per il *favor rei* o per altro motivo), si verrebbe necessariamente ad ammettere che conseguenze « immodificabili » possono essere prodotte da atti normativi non voluti dal Parlamento; accettare, infatti, come legittimo il quinto comma dell'articolo 2, significa, in sostanza, affermare il principio che nel sistema costituzionale vigente le deliberazioni legislative adottate dal Governo ex articolo 77 sono sempre e comunque immodificabili dalle Camere, sempre che contengano disposizioni penali di favore.

Prospetta, inoltre, il dubbio che si possano applicare analogicamente le regole sulla successione di leggi, quando i termini della pretesa successione siano costituiti da una legge ordinaria e da un provvedimento (decreto legge non convertito) che non possiede *ab origine* validità di legge formale e che ha cessato *ex tunc* di possedere anche quella efficacia provvisoria di legge che gli era stata conferita fino al momento di possibile conversione. Quando si supera il principio fissato dall'articolo 77 della Costituzione per dare spazio al *favor rei*, si corre il rischio di dover concludere che anche in altri campi può aversi una viviscenza di situazioni giuridiche derivanti da un decreto che per la Costituzione ha invece perso l'efficacia sin dall'inizio.

I dubbi di legittimità costituzionale del 5° comma dell'articolo 1 si ripropongono anche sotto il profilo dell'ultima parte dell'articolo 77 della Costituzione, secondo la quale « le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ».

Tale disposizione costituzionale tende agli stessi obiettivi del 5° comma in esame e cioè ad essere un correttivo al principio di rigidità insita nella inefficacia *ex tunc*, con la previsione che le Camere possono intervenire a favore dell'imputato. Proprio questa identica finalità fa sorgere ragionevoli dubbi sulla costituzionalità del citato 5° comma, poiché la facoltà accordata dallo stesso articolo 77 della Costituzione alle Camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti può essere esercitata solo di volta in volta, mediante apposita legge speci-

fica, e non già attraverso una legge di carattere generale da valere in un determinato campo (ad esempio quello penale) per tutti i casi di decreti non convertiti già verificatisi o che si potranno verificare. Rileva che, giustamente, in dottrina è stato osservato che la natura dell'ultima disposizione dell'articolo 77 e il suo preciso tenore « rapporti giuridici sorti » non consentono di interpretare detta disposizione in senso estensivo e tale da far ritenere legittima l'emanazione di leggi di ordine generale intese a disciplinare *anche per il futuro* i rapporti giuridici nascenti da norme di decreti legge non convertiti, ma conferisce alle Camere siffatto potere, di volta in volta, decreto per decreto.

Quanto all'ulteriore quesito se il principio affermato dall'articolo 77 debba cedere di fronte a quello della certezza del diritto penale affermato dall'articolo 25 della Costituzione (« Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso »), non ritiene possa darsi risposta affermativa. Anzitutto l'agente non può ignorare il carattere provvisorio delle statuizioni poste con un decreto legge che può anche non essere convertito, per cui la norma penale abrogata temporaneamente da tale decreto viene rimessa in vigore senza soluzione di continuità, impedendo che sulla base del decreto l'individuo possa fare affidamento e chiedere di conseguenza la protezione dell'articolo 25 della Costituzione, che ha una sua chiara finalità del tutto distinta da quella di garantire impunità in forza di un atto governativo che risulti non voluto dalla maggioranza parlamentare. Inoltre, chi compie il fatto durante la vigenza di un decreto non ancora convertito, agisce a suo rischio e pericolo e solo se le Camere, in virtù dell'ultimo comma dell'articolo 77, disciplinano i rapporti sorti sulla base del decreto non convertito e applicano disposizioni penali più favorevoli, egli potrà beneficiare del favore di una disciplina successiva.

Aggiunge poi che anche qualora si ritenesse che i due principi costituzionali, dell'articolo 25 e dell'articolo 77 non possano essere coordinati nel senso sopra riferito, e che invece si tratti di un conflitto di norme costituzionali, si dovrebbe pervenire alla conclusione della specialità dell'articolo 77, rispetto all'articolo 25, secondo comma della Costituzione.

Quanto al secondo dubbio di legittimità costituzionale, quello cioè relativo all'articolo 7 del disegno di legge, osserva che il

progetto approvato dal Senato esclude la giurisdizionalizzazione del «transito per estradizione» demandandolo al ministro di Grazia e Giustizia, con compiti che non sono solo di controllo formale e di carattere burocratico (esistenza della deliberazione favorevole dello Stato concedente ed offerente), ma che attengono ad una delicata valutazione di merito e precisamente all'esame della richiesta di estradizione fatta per ragioni di persecuzione politica, razziale, religiosa, ecc.: il permesso al transito per estradizione può, quindi, essere dato, secondo il progetto in esame, con provvedimento anche non motivato del ministro, anziché con provvedimento impugnabile dell'autorità giudiziaria.

L'estradando, peraltro, ancorché in transito, viene a trovarsi «nel territorio dello Stato» per cui anche nei suoi confronti dovrebbero trovare applicazione i principi costituzionali, e in particolare l'articolo 13 («la libertà personale è inviolabile»), l'articolo 10 («non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici») e l'articolo 111 (provvedimenti giurisdizionali e loro impugnabilità).

Ad avviso del relatore, la disposizione in esame mostra poi una lacuna anche nella parte in cui non precisa se la particolare procedura amministrativa per il transito di estradizione si riferisce solo allo «straniero» ovvero anche al «cittadino italiano» per il quale è prevista in aggiunta alle disposizioni dell'articolo 13 e 111 anche la particolare tutela dell'articolo 26 della Costituzione.

Richiama, quindi, l'attenzione della Commissione su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal deputato Musotto nella relazione svolta presso la IV Commissione giustizia, in ordine all'articolo 27 della Costituzione.

Infine, sotto il profilo della conformità del disegno di legge ai principi della legislazione generale dello Stato, rileva la opportunità di suggerire alla Commissione di merito la soppressione all'articolo 60 della parte in cui si fa riferimento alle «frazioni di lira» e l'introduzione all'articolo 70, relativo all'interruzione del corso della prescrizione, della «comunicazione giudiziaria».

Il deputato Lucifredi, dopo aver espresso al Presidente Riz il suo vivo apprezzamento per la chiara relazione, della quale condive le argomentazioni, si sofferma sul quinto comma dell'articolo 1 per sottolinearne l'evidente contrasto con l'articolo 77 della Costituzione e per richiamare l'attenzione della

Commissione sulla sua estrema pericolosità politica.

Il deputato Trantino, dato atto della esauriente relazione dichiara, peraltro, di non poter condividere l'opportunità in essa manifestata di suggerire alla Commissione di merito l'introduzione tra le cause interruttive della prescrizione della comunicazione giudiziaria, in quanto ciò si tradurrebbe in un mero espediente in danno del cittadino.

Il deputato Cataldo osserva preliminarmente di non condividere le conclusioni del relatore in ordine all'articolo 1, quinto comma, in quanto si verrebbe a far rispondere l'autore del reato a titolo di responsabilità oggettiva, nonché sull'opportunità di modificare l'articolo 70, introducendo anche la comunicazione giudiziaria quale causa interruttiva del corso della prescrizione.

Sottolinea, poi, l'esigenza di un ampio dibattito specie in considerazione del fatto che il progetto di riforma in esame non ha superato il sistema del doppio binario (pene e misure di sicurezza) mantenendo, altresì, la pericolosità sociale presunta. In particolare si sofferma criticamente sugli articoli 57, 87 e 90 del disegno di legge.

Su proposta del deputato Fracchia, la Commissione, quindi, rinvia alla prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Righetti.

Disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative ed attività riguardanti l'«anno nazionale del libro» (*Parere della III, della V e della VIII Commissione*) (1699).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Su proposta del relatore Cottone, favorevole al provvedimento, la Commissione delibera di insistere nella richiesta di passaggio del disegno di legge alla sede legislativa già deliberato il 23 maggio 1973.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, e 2 aprile 1968, n. 491, sull'indennità degli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali (1698);

D'Alema ed altri: Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, e successive modificazioni sulla indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (737);

Pezzati ed altri: Indennità di carica e rimborso spese agli amministratori comunali e provinciali (1590);

Dal Maso ed altri: Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali (1908);

(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Boldrin si dichiara nuovamente favorevole al testo unificato elaborato, a maggioranza, dall'apposito Comitato ristretto.

Il deputato De Sabbata si dichiara favorevole al testo al quale, per altro, ritiene opportune alcune modifiche per cui presenta una serie di emendamenti.

Il deputato Franchi ribadisce la posizione contraria del Gruppo MSI-Destra nazionale, non già per ragioni di principio, ma per la necessità di affrontare in forma organica tutta la problematica concernente gli enti locali: procedere, invece, con provvedimenti settoriali è inopportuno e poco serio in considerazione anche della posizione drammaticamente deficitaria degli enti locali.

Il Sottosegretario Righetti manifesta il parere contrario del Governo al testo unificato per la parte concernente la copertura finanziaria che, ammontando a 19 miliardi annui, non appare attualmente sostenibile.

Il deputato Artali ritiene opportuno ritornare al Comitato ristretto per valutare sia gli emendamenti De Sabbata sia la copertura finanziaria del provvedimento in relazione alle dichiarazioni del Governo.

Il deputato Zamberletti non si oppone alla proposta del deputato Artali purché si arrivi rapidamente alla conclusione dell'iter parlamentare dei provvedimenti.

La Commissione, quindi, delibera di rinviare il testo unificato all'apposito Comitato ristretto.

Disegno di legge:

Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi

assimilati (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V e della XIII Commissione*) (1557).

Su proposta del relatore Zolla viene deliberato di sollecitare il parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti ad essa inviati.

Disegno di legge:

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (1691).

Su proposta del Presidente Cariglia, che ricorda la discussione avvenuta nella seduta del 23 maggio, viene deliberato di ascoltare attraverso un apposito Comitato ristretto i rappresentanti delle Regioni. Il Presidente Cariglia si riserva di nominare i componenti del Comitato ristretto.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE ALLA INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DELL'INFORMAZIONE IN ITALIA A MEZZO STAMPA.

Il Presidente Cariglia comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, ha elaborato il seguente programma dei lavori dell'indagine conoscitiva sui problemi dell'informazione a mezzo stampa, sulla quale il Presidente della Camera ha già dato il proprio assenso di massima.

Situazione del settore editoriale.

Numero e diffusione delle testate;
società editoriali e loro composizioni proprietarie;
problemi di concentrazione delle testate;
territorialità delle testate e conseguenze sulla gestione delle aziende giornalistiche.

*Gestione dell'azienda giornalistica: costi, ricavi, bilanci.***Azienda tipografica:**

personale;
ammortamento impianti anche con riferimento ai problemi di ristrutturazione tecnologica.

Azienda editoriale:

giornalisti;
personale tecnico e amministrativo;
carta;

propaganda di testata;
distribuzione e rapporti con i punti di vendita.

Prezzo del giornale; sua relazione con il costo;
i problemi della pubblicità;
le forme di intervento e di sostegno per i giornali;
rapporti tra pubblicità giornalistica e le altre forme di pubblicità.

Rapporti interni all'azienda giornalistica.

I rapporti tra giornalisti, altri lavoratori del settore, direzione e società editoriale;
tutela della funzione del giornalista: direttore responsabile, comitato di redazione, società di redattori.

Il Presidente Cariglia comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, ha ravvisato altresì la opportunità che i lavori siano articolati attraverso due sedute alla settimana e che al medesimo sia conferito il mandato di individuare le personalità da ascoltare nonché la problematica dettagliata sulla quale essi riferiranno.

La Commissione approva il programma dei lavori e conferisce all'Ufficio di Presidenza il mandato di programmare dettagliatamente le singole udienze.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

AFFARI ESTERI (III)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ANDREOTTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Granelli.

In apertura di seduta il Presidente Andreotti porge un cordialissimo saluto ed un augurio di buon lavoro a tutti i membri della Commissione che si riunisce oggi per la prima volta dopo la sua elezione alla Presidenza.

Prima di passare all'ordine del giorno, il deputato Segre rileva che recenti notizie ripropongono in tutta la sua drammaticità la situazione nel Cile dove sembra che la parola sia rimasta oggi soltanto ai plotoni di esecuzione. Gli arresti e i processi sommari si moltiplicano e tra essi c'è da segnalare anche quello del segretario generale del partito comunista cileno. Sarebbe opportuno che di fronte a queste gravi notizie la Commissione esteri ribadisse la sua condanna morale per i fatti cileni e le-

vasse una voce di aiuto a favore dei perseguitati politici.

Il Presidente ricorda che, anche dopo il recente dibattito svoltosi alla Camera sul Cile, egli è rimasto in contatto con il Ministro degli esteri Moro per seguire il problema. Dall'onorevole Moro ha avuto conferma che il Governo italiano, tramite governi amici, ha compiuto dei passi per esprimere tra l'altro la sua preoccupazione per la situazione in Cile in generale, richiamando l'attenzione anche sul caso del segretario generale del partito comunista di quel paese. Ribadisce il suo impegno a compiere il possibile anche sul piano delle pressioni psicologiche per il miglioramento della situazione.

Il Sottosegretario Granelli, dopo aver assicurato che informerà il Ministro Moro dei rilievi sollevati in Commissione sulle inquietanti e gravi notizie che continuano a pervenire dal Cile, ribadisce la condanna del Governo italiano per il ricorso alla violenza nella vita politica, che si spinge fino alla minaccia della vita per uomini che vedono calpestati i loro diritti a causa delle opinioni personali. Assicura in proposito un coerente interessamento e sottolinea che l'azione del Governo continua a svolgersi, con ogni mezzo disponibile, anche in difesa dei diritti e della sicurezza della collettività italiana in Cile, sia direttamente sia attraverso un collegamento con le rappresentanze diplomatiche di governi amici e con le possibili iniziative nell'ambito dell'ONU.

ESAME DI PETIZIONI.

Il Presidente, dopo aver ricordato che la Costituzione italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto di rivolgere petizioni al Parlamento e che è pertanto giusto e doveroso dare ad esse risposta, dà lettura della petizione n. 45, con la quale Maria Ippoliti, da Roma, ed altri cittadini espongono la comune necessità di una serie di interventi da parte dei competenti organi dello Stato per chiarire la sorte dei soldati italiani dispersi in Russia.

Aperta la discussione sulla petizione, il deputato Cardia rileva che la questione, pur legata a legittimi comprensibili sentimenti, è stata in passato strumentalizzata politicamente e da più parti, anche dal Governo, s'è lasciato credere che in Unione Sovietica vivessero ancora molti italiani colà dispersi nel corso della guerra. È bene dire che in URSS non esistono prigionieri di guerra e che, se esistessero italiani desiderosi di rientrare, potrebbero farlo e comunicare liberamente con

le loro famiglie rimaste in Italia. Nell'attuale clima di distensione internazionale sarebbe opportuno che il Governo invitasse tutti, anche se ciò può apparire doloroso perché spegne delle speranze, ad una visione più realistica.

Il deputato Romeo ritiene invece che la realtà sia diversa e che molti dispersi vivano ancora in territorio sovietico e che si potrebbe chiedere alle autorità di quel paese un elenco degli italiani morti e di quelli vivi. Il Governo in ogni caso deve compiere il massimo sforzo per chiarire la situazione riferendone poi al Parlamento.

Il Sottosegretario Granelli ricorda che nel 1959 i governi italiano e sovietico sottoscrissero un accordo in base al quale le Croci Rosse dei due paesi si impegnavano ad uno scambio di informazioni relative ai dispersi. Da quell'epoca si sono avuti quattro incontri tra la CRI e la consorella sovietica, rispettivamente nel 1960, 1965, 1967 e da ultimo nel giugno di quest'anno. In quest'ultimo incontro la nostra Croce Rossa ha rilevato che su un totale di 20.414 schede di ricerca la consorella sovietica ha fornito 19.850 risposte negative e 470 notizie di morte. Da parte nostra si è anche insistito perché i responsabili dell'altro paese diramino un appello ai cittadini sovietici di origine italiana perché diano notizie di sé alle proprie famiglie. Da parte sovietica si continua a negare l'esistenza sul territorio dell'URSS di prigionieri italiani nonché la detenzione di cittadini italiani condannati per reati comuni; ci si è impegnati tuttavia a riesaminare i casi individuali che verranno segnalati da parte italiana con nuovi e comprovanti elementi, a fornire informazioni su casi di morte e sull'ubicazione di cimiteri di guerra italiani. Il Governo confida che gli sforzi della nostra Croce Rossa possano approdare a concreti risultati.

Il Presidente dà poi lettura della petizione n. 49 di Bompani Carmen, da Modena, e di altri cittadini che espongono la comune necessità del riconoscimento diplomatico della Repubblica democratica tedesca da parte dell'Italia. Ritiene che la petizione stessa sia superata in quanto il Governo italiano ha già provveduto al riconoscimento della RDT. Il Sottosegretario e la Commissione concordano.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Rispondendo alle interrogazioni Longo ed altri n. 5-00423 e Corghi ed altri n. 5-00506 sulla data di convocazione della Conferenza nazionale dell'emigrazione, il Sottosegretario

Granelli rileva che l'attuale Governo ha ribadito in pieno l'impegno del precedente di addivenire alla convocazione della conferenza stessa. Restano ora da risolvere molti e complessi problemi relativi alle modalità e ai tempi di svolgimento della riunione, che va seriamente preparata anche per le sue molteplici connessioni con problemi interni e internazionali. Il Governo intende agire con una visione responsabile per far sì che la Conferenza nazionale per l'emigrazione sia un successo concreto, un apporto alla definizione di una chiara politica che impegni il Parlamento, il Governo e le altre forze sociali e politiche interessate per il conseguimento di obiettivi chiari e realistici. Nell'attuale fase di preparazione si tiene conto di tutte le proposte che vengono dagli ambienti responsabili, ed entro il mese di novembre sarà insediato un apposito comitato preparatorio della conferenza nel quale saranno rappresentati tutti i settori direttamente interessati all'emigrazione. Di intesa con il comitato e sulla base degli elementi che verranno acquisiti il Governo potrà poi stabilire definitivamente la data della conferenza.

Il deputato Corghi, rispondendo anche per l'interrogazione Longo, si dichiara insoddisfatto anche perché si aspettava che il Governo indicasse fin d'ora la data di svolgimento della conferenza. Si augura tuttavia che entro il mese di novembre possa essere nominato il comitato di cui ha testé parlato il rappresentante del Governo.

Il Sottosegretario Granelli, rispondendo alla interrogazione Corghi ed altri n. 5-00505, con la quale si chiede una azione di tutela degli emigrati italiani in Svizzera, dopo aver ricordato le importanti intese raggiunte in materia dai due paesi nel giugno 1972, rileva che il Governo elvetico ha di recente adottato misure in contrasto con gli interessi dei nostri lavoratori stagionali, i quali non sono più in grado di maturare, a causa della riduzione dei permessi, quei nove mesi l'anno di permanenza nella Confederazione che sono il minimo necessario per poter essere considerati, dopo quattro anni, lavoratori annuali. Il Governo italiano ha protestato contro questa ed altre misure che costituiscono una violazione dello spirito e della lettera delle intese dell'anno scorso. In attesa di un chiarimento di fondo, è stato chiesto il rinvio della riunione della Commissione mista italo-svizzera informando inoltre la Commissione della CEE e i governi membri della Comunità delle nostre posizioni in materia (la Svizzera è legata alla CEE da un trattato cui è annessa una dichiara-

razione che fa esplicito riferimento alle intese italo-svizzere del giugno 1972). L'Italia si augurà che la questione possa essere risolta sul piano bilaterale, per quanto riguarda sia i lavoratori stagionali sia i frontalieri.

Il deputato Corghi prende atto della risposta del Governo riservandosi di approfondire il problema in una prossima riunione del Comitato permanente per l'emigrazione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 11. — *Presidenza del Presidente ANDREOTTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Granelli.

Disegno di legge:

Rivalutazione degli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia (*Parere della V, della VI e della VII Commissione*) (1662).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Salvi ricorda che i ratei mensili delle pensioni concesse agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia risultano di entità quanto mai esigua, per cui si pone l'esigenza di aumentarli portandoli a livelli più congrui. Il disegno di legge in esame ha appunto lo scopo di soddisfare queste esigenze raddoppiando la misura degli assegni con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

Aperta la discussione sulle linee generali, il deputato Cardia riconosce che l'adeguamento delle pensioni è doveroso ma avviene in misura insufficiente soprattutto per gli ex soldati. Sarebbe stato meglio aumentare in modo diverso gli assegni spettanti alle varie categorie in modo da ridurre le sperequazioni che vengono invece aggravate dal provvedimento in esame che, anche se di portata limitata, finisce per acquistare anch'esso valore simbolico dei legami tra l'Italia e le sue ex colonie. Il deputato Romeo ritiene infondate le obiezioni del precedente oratore, e rileva che ad esse è data ampia risposta nella relazione che accompagna il disegno di legge. Il deputato Riccardo Lombardi chiede quale sia il valore di acquisto reale in quei paesi delle pensioni di cui si discute.

Chiusa la discussione sulle linee generali, il relatore Salvi ricorda che la misura degli

assegni è stata definita in base alle paghe un tempo spettanti agli interessati e che le richieste del deputato Cardia comporterebbero una vasta revisione delle situazioni esistenti.

Il Sottosegretario Granelli ricorda che ragioni di urgenza e sollecitazioni provenienti dalle autorità dei tre paesi interessati consigliano di approvare il provvedimento nel testo attuale, anche perché non è certo su di esso che si può misurare in tutta la sua portata il miglioramento dei nostri rapporti con le ex colonie.

La Commissione approva quindi, senza modifiche, i tre articoli del disegno di legge e, con votazione finale a scrutinio segreto, il provvedimento nel suo complesso.

Disegno di legge:

Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il triennio 1972-1974 (*Approvato dalla III Commissione del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (2176).

(Discussione e approvazione con modificazione).

Il relatore Marchetti ricorda che le operazioni di assistenza dell'Alto Commissariato dell'ONU aumentano anche perché sempre numerosi sono i cittadini di un paese che per ragioni varie fuggono chiedendo rifugio ad altri paesi. I contributi che l'Italia concede con il disegno di legge in esame hanno un valore umanitario e vanno pertanto approvati anche se il loro ammontare è inferiore a quello degli altri paesi. Ricorda quindi che la Commissione bilancio ha espresso sul provvedimento parere favorevole a condizione che sia aggiornato il riferimento ai mezzi di copertura contenuto nel primo comma dell'articolo 2.

Passando all'esame degli articoli, la Commissione approva l'articolo 1 nel testo del Senato; approva quindi l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2 presentato dal relatore in accoglimento del parere della Commissione bilancio, che è così formulato:

« All'onere annuo di lire 29.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, rispettivamente a carico e mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

La Commissione approva poi il secondo comma dell'articolo 2 nel testo del Senato e

l'articolo nel suo complesso con la modifica sopra indicata. Il disegno di legge, così modificato, è infine approvato a scrutinio segreto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente ANDREOTTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Granelli.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960 e modifica dell'articolo 6 della legge 1° luglio 1959, n. 514, in materia di brevetti per invenzioni industriali (*Parere della IV, della VII e della XII Commissione*) (982).

(Esame).

Il relatore Di Giannantonio ricorda che il provvedimento, che fu già presentato in Parlamento nella IV e nella V legislatura e ambedue le volte decadde, è un atto di ovvia solidarietà tra paesi che fanno parte della stessa alleanza ed ha lo scopo di assicurare la reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni interessanti la difesa che siano state oggetto di domande di brevetto. Dopo aver analizzato il sistema dei brevetti esistente in Italia e quello degli altri paesi, rileva che l'accordo arrecherà dei benefici non trascurabili.

Il deputato Cardia coglie l'occasione per ricordare che sulla NATO esistono altri problemi ben più importanti da chiarire, come per esempio quello della revisione della carta atlantica. La Commissione esteri deve discutere questi problemi e partecipare sin d'ora all'elaborazione delle proposte di soluzione; sarebbe pertanto auspicabile che il Ministro degli esteri svolgesse una relazione in materia.

Il Sottosegretario Granelli rileva che la mancata ratifica mette l'Italia in posizione di svantaggio, per cui è opportuno procedere subito all'approvazione del provvedimento.

La Commissione approva quindi i tre articoli del disegno di legge, e dà mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare,

firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei Protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964 (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*) (1250).

(Esame).

Dopo che il relatore Salvi ha illustrato la portata della convenzione che disciplina la responsabilità civile nel campo della energia nucleare, e dopo che il deputato Cardia ha annunciato il voto favorevole del gruppo comunista, la Commissione approva senza modifiche i quattro articoli del disegno di legge e all'unanimità dà mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Belgrado il 24 aprile 1969 fra il Governo italiano e il Governo jugoslavo per il regolamento di questioni relative ad immobili già appartenenti allo Stato italiano ed adibiti al servizio consolare italiano nel territorio jugoslavo d'anteguerra (*Parere della VI Commissione*) (1252).

(Esame).

Dopo che il relatore Di Giannantonio ha illustrato il contenuto dello scambio di note, con cui si definisce alcune importanti questioni patrimoniali tra Italia e Jugoslavia, e dopo che il deputato Pistillo ha annunciato il voto favorevole del gruppo comunista, la Commissione approva senza modifiche i tre articoli del disegno di legge e dà mandato unanime al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Libano relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970 (*Parere della IV Commissione*) (1253).

(Esame).

Il relatore Salvi illustra la portata della Convenzione con la quale l'Italia e il Libano hanno definito i reciproci rapporti nel campo dell'assistenza giudiziaria. Dopo che il deputato Pistillo ha annunciato il voto favorevole del gruppo comunista, la Commissione approva i due articoli del disegno di legge dando unanime mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 (*Parere della IV e della XII Commissione*) (1255).

(Esame e rinvio).

Dopo una breve illustrazione del relatore Di Giannantonio e una richiesta di parere della Commissione agricoltura avanzata dal deputato Cardia, il Sottosegretario Granelli ricorda che il 10 novembre 1972 è stato firmato a Ginevra un atto addizionale che modifica la convenzione in esame. Propone pertanto che gli articoli del disegno di legge siano modificati nel senso di ricomprendere nella autorizzazione alla ratifica anche l'atto di cui sopra che dovrebbe essere allegato alla convenzione stessa.

La Commissione decide quindi di rinviare l'esame del provvedimento.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo NATO sulla comunicazione di informazioni tecniche a scopi di difesa, concluso a Bruxelles il 19 ottobre 1970 (*Parere della VII e della XII Commissione*) (1481).

(Esame).

Il relatore Di Giannantonio rileva che l'accordo intende facilitare la conoscenza dei progressi tecnici tra i paesi membri della NATO, promuovendone la cooperazione. Il ritardo nella ratifica arreca pregiudizi al nostro paese. La Commissione approva quindi i due articoli del disegno di legge dando mandato al relatore di stendere la relazione scritta per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della II e della IV Commissione*) (1756).

(Esame).

Il relatore Salvi illustra il contenuto della convenzione ricordando inoltre che all'atto della sua firma il Governo italiano avanzò riserve su alcune clausole perché in contrasto con alcune norme interne italiane. Il Sottosegretario Granelli rileva che non vi è incompatibilità tra le riserve a suo tempo espresse dall'Italia e il contenuto della convenzione in quanto nell'allegato alla convenzione stessa si riconosce ad ogni parte contraente il diritto di non accettare le disposizioni relative all'esecuzione delle condanne o

alla loro completa applicazione, nonché altre norme contenute nell'articolo 37 dell'accordo.

La Commissione approva poi i due articoli del disegno di legge e dà mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della IV Commissione*) (1757).

(Esame).

Dopo una breve esposizione del relatore Fracanzani e una dichiarazione di astensione da parte del deputato Giadresco per il gruppo comunista, la Commissione approva i due articoli del disegno di legge dando mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Adesione all'Accordo de L'Aja del 6 giugno 1947, relativo alla creazione di un ufficio internazionale dei brevetti, riveduto a L'Aja il 16 febbraio 1961 e sua esecuzione ed approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano, e l'Istituto internazionale dei brevetti per l'istituzione di una agenzia dell'Istituto in Italia, concluso a Roma il 17 aprile 1972 (*Parere della V, della XII e della XIV Commissione*) (1857).

(Esame).

Il relatore Di Giannantonio rileva che la adesione all'accordo dell'Aja in materia di brevetti consentirà all'Italia di tutelare meglio in sede nazionale e internazionale i risultati della ricerca scientifica. Ricorda quindi che la Commissione bilancio ha dato sul provvedimento parere favorevole a condizione che siano aggiornate le indicazioni di spesa contenute nel secondo comma dell'articolo 3.

Il deputato Romeo ritiene che il provvedimento in esame porterà ad una svalutazione dei nostri brevetti che non avranno più alcun valore se non saranno riconosciuti dall'apposito istituto internazionale. Il deputato Giadresco, annunciando il voto favorevole del gruppo comunista, ritiene che la ratifica dell'accordo dell'Aja metta ordine in Italia in materia dei brevetti.

Il Sottosegretario Granelli ricorda che tutte le categorie interessate sono favorevoli all'accordo.

La Commissione approva quindi i primi due articoli del disegno di legge senza modifi-

che. Al secondo comma dell'articolo 3 approva un emendamento del relatore, presentato in accoglimento dei suggerimenti contenuti nel parere della Commissione bilancio, con cui si sostituiscono le date « 1972 e 1973 » con le altre « 1973 e 1974 ». L'articolo 3 viene quindi approvato nel suo complesso con questa modifica. La Commissione dà poi mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della II e della IV Commissione*) (1899).

(Esame).

Il relatore Di Giannantonio rileva che la Convenzione disciplina, ferma restando la preminenza del diritto d'autore, la parte relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione. Si impone ai paesi aderenti non di adottare una legislazione uniforme in materia, ma di applicare la propria legislazione agli stranieri, senza più discriminarli dai propri cittadini. Le controversie possono essere portate davanti alla Corte internazionale di giustizia.

Il deputato Trombadori, pur esprimendo la non contrarietà del gruppo comunista, raccomanda che il Governo si serva della delega prevista nel disegno di legge in misura conforme agli obiettivi e alla portata della convenzione e che ciò faccia con tempestività.

Dopo che il Sottosegretario Granelli ha precisato che l'ambito della delega è assai ristretto, la Commissione approva i quattro articoli del disegno di legge dando mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della I, della IV e della X Commissione*) (1901).

(Seguito dell'esame).

Il relatore Di Giannantonio illustra il contenuto dell'Accordo ricordando che su di esso la Commissione giustizia ha formulato vari rilievi che propone di accogliere.

Il deputato Trombadori consente sul principio ispiratore dell'accordo pur rilevando che esso non prevede e non previene varie situazioni anomale come quelle nelle quali potrebbero trovarsi, per esempio, i radioamatori.

Dopo che il deputato Romeo ha espresso il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge con le modifiche suggerite dalla Commissione giustizia e dà mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia per le reciproche esenzioni fiscali e doganali a favore degli istituti culturali, concluso ad Helsinki il 21 maggio 1971 (*Parere della VI Commissione*) (1983).

(Esame).

Dopo l'esposizione del relatore Fracanzani, il deputato Trombadori esprime il voto favorevole del gruppo comunista ed auspica che la Commissione, su una relazione del Governo, possa discutere in generale dello stato dei nostri rapporti culturali con l'estero, in particolare di quelli che rientrano nella competenza della Farnesina.

Il Sottosegretario Granelli rileva che è necessaria una pausa di riflessione sulla qualità della nostra presenza culturale nel mondo, per poterla meglio adeguare alle nuove esigenze. Informerà il Ministro Moro della richiesta del deputato Trombadori.

La Commissione approva poi i due articoli del disegno di legge, dando all'unanimità mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della V, della VII e della VIII Commissione*) (2000).

(Esame).

Il relatore Di Giannantonio illustra il contenuto della convenzione. La Commissione approva quindi i tre articoli del disegno di legge dando mandato unanime al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a

Strasburgo il 24 aprile 1967 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della IV Commissione*) (2137).

(*Esame*).

Dopo l'esposizione del relatore Di Gianantonio, il deputato Romeo rileva che il tipo di adozione contemplato nel provvedimento in esame contrasta con il sistema vigente in Italia, per cui si chiede quale sarà la norma prevalente allorché la convenzione europea sarà stata ratificata ed entrerà in vigore da noi.

Il deputato Leonilde Iotti è favorevole alla convenzione europea perché introduce elementi nuovi e più avanzati rispetto al nostro codice civile e alla legge speciale sull'adozione. È favorevole in particolare all'articolo 12 della convenzione in cui si dice che il numero di minori che uno stesso adottante può adottare non sarà limitato dalla legge, la quale inoltre non potrà impedire a chicchessia di adottare un minore per il fatto di avere o di potere avere un figlio legittimo; infine che non potrà essere vietata dalla legge a nessuno l'adozione del proprio figlio illegittimo qualora tale adozione migliori la posizione giuridica del minore. La ratifica della convenzione dovrebbe spingere il Governo a portare a buon fine la riforma del diritto di famiglia.

Il Sottosegretario Granelli ricorda che l'obiezione sollevata dal deputato Romeo era emersa anche nel corso del dibattito al Senato, che però ha approvato il disegno di legge ritenendo che le obiezioni stesse non vi fossero di ostacolo, anche perché molti elementi innovativi della convenzione sono già contenuti nel provvedimento di riforma del diritto di famiglia che si trova presso l'altro ramo del Parlamento.

Il deputato Romeo tiene a precisare che, malgrado le sue perplessità, è favorevole alla ratifica.

La Commissione approva i due articoli del disegno di legge e dà mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,5.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ORONZO REALE*. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Urgenza*) (*Parere della I e della V Commissione*) (864).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione passa all'esame del n. 26 dell'articolo 2:

26) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero, eventualmente per iscritto, le notizie del reato e di indicare le fonti di prova, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione.

Il deputato Spagnoli afferma che l'attività della polizia giudiziaria va svolta secondo le direttive del pubblico ministero, che deve essere tempestivamente informato delle indagini in corso. Va quindi esclusa la possibilità di allegare agli atti del processo il rapporto indicato dal n. 26, perché altrimenti l'attività della polizia giudiziaria verrebbe formalizzata e si configurerebbe in modo autonomo rispetto alle indagini preliminari affidate al pubblico ministero. Osserva inoltre che il sistema delineato dal disegno di legge verrebbe sconvolto se l'ufficiale di polizia giudiziaria potesse deporre, nel dibattimento, sulle dichiarazioni da lui assunte in occasione degli esami dei testimoni e dei sospettati del reato. Presenta pertanto i seguenti emendamenti:

Sopprimere le parole: « eventualmente per iscritto »;

Aggiungere, in fine, le parole: « Non acquisizione del rapporto scritto agli atti del processo. Non ammissibilità al dibattimento della testimonianza *de auditu* sugli esami previsti al n. 25, salvo il caso in cui gli stessi non siano stati rinnovati e non siano rinnovabili ».

Il Presidente Reale osserva che l'inserimento del rapporto nel fascicolo processuale può offrire un valido strumento di controllo delle deposizioni rese al dibattimento dagli ufficiali di polizia giudiziaria.

Il deputato Pietro Riccio ritiene inammissibile che per la deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria si ponga un divieto non esteso agli altri esami testimoniali. Presenta inoltre il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « eventualmente per iscritto », con: « anche oralmente ».

Il deputato Accreman rileva che le osservazioni del deputato Pietro Riccio non inducono a respingere il secondo emendamento Spagnoli, ma semmai ad estendere il divieto della « testimonianza sulla testimonianza » a tutte le deposizioni. Ritene peraltro che il rapporto della polizia giudiziaria debba essere acquisito agli atti, per accentuare il carattere accusatorio del nuovo processo, consentendo di dar luogo al dibattimento senza una preventiva istruttoria, sulla base delle fonti di prova indicate nel rapporto stesso.

Il deputato Manco afferma che, una volta esclusa la verbalizzazione degli esami dei testimoni e dei sospettati del reato svolti dalla polizia giudiziaria (soluzione che sarebbe stata invece preferibile), occorre acquisire agli atti il rapporto della polizia giudiziaria, i cui autori non potranno essere chiamati a deporre sugli elementi non indicati nel rapporto stesso, dovendosi distinguere nettamente il ruolo degli organi di polizia da quello dei testimoni. Presenta pertanto il seguente emendamento:

Aggiungere in fine le parole:

« Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono in alcun modo deporre nella qualità di testimoni sui fatti e sulle circostanze non indicati nel rapporto al pubblico ministero ».

Il deputato Terranova si dichiara contrario ad ogni limitazione delle prove (salvo il divieto di utilizzare scritti anonimi) dovendosi salvaguardare il principio del libero convincimento del giudice.

Il deputato Speranza concorda con il deputato Terranova, affermando altresì che il rapporto della polizia giudiziaria deve essere acquisito agli atti. Presenta inoltre il seguente emendamento:

Sostituire la parola « eventualmente » con « anche ».

Il relatore Lospinoso Severini non accetta l'emendamento soppressivo Spagnoli né gli emendamenti sostitutivi Riccio Pietro e Speranza, osservando che la dizione « eventualmente per iscritto » tende a manifestare la preferenza del legislatore per il rapporto orale. Ciò si raccorda all'esigenza di non acquisire detto rapporto agli atti del processo: esso, è stato detto in precedenza, deve restare nel cassetto del pubblico ministero. Tale principio risulta già dal testo in esame, che del pari esclude la lettura in dibattimento — salvo i casi di irripetibilità — degli atti

contenenti dichiarazioni. Giudica pertanto superfluo l'emendamento aggiuntivo Spagnoli. Per le stesse ragioni non accetta l'emendamento Manco.

Il deputato Spagnoli ritira il suo emendamento soppressivo. I deputati Pietro Riccio e Speranza lo fanno proprio, ritirando gli emendamenti precedentemente presentati.

Il sottosegretario Pennacchini si rammarica del fatto che il dibattito si protragga su materia già ampiamente approfondita nelle precedenti legislature e che siano stati riproposti emendamenti tendenti a porre limiti e remore all'attività della polizia giudiziaria, sacrificando le esigenze di difesa sociale sull'altare del sistema accusatorio. Raccomanda quindi l'approvazione senza modifiche del testo governativo e non accetta alcun emendamento.

La Commissione approva il n. 26 dell'articolo 2, dopo aver respinto tutti gli emendamenti.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia (Parere della I e della V Commissione) (2350).

(Rinvio del seguito dell'esame).

L'onorevole Maria Eletta Martini osserva che è stata preannunciata la presentazione di numerosi emendamenti, il cui esame rischierebbe di protrarsi oltre la settimana in corso. Propone pertanto che si dia mandato al relatore di riferire favorevolmente sul testo governativo, con la riserva dei vari gruppi parlamentari di presentare in Assemblea gli emendamenti preannunciati.

Il deputato Coccia ribadisce che il gruppo comunista non può esprimere un parere favorevole sul testo in esame se questo non verrà preventivamente modificato nei sensi già indicati. Il suo gruppo ha pertanto già presentato undici emendamenti, ed insiste affinché vengano esaminati dalla Commissione.

Dopo gli interventi del deputato Castelli, del Presidente Reale e del sottosegretario Pennacchini, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente REGGIANI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; e per l'industria, il commercio e l'artigianato, Servadei.

Disegno e proposta di legge:

Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont (*Parere della II, della VI, della IX e della XII Commissione*) (2073);

Fioret ed altri: Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (*Parere della II, della VI e della IX Commissione*) (348).

(*Richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il Sottosegretario Servadei, nell'intento di favorire l'acquisizione del consenso di tutti i Gruppi per il trasferimento in sede legislativa del disegno e della proposta di legge, dichiara che il Governo è pronto a fornire alla Camera tutte le notizie e i chiarimenti concernenti l'attuazione delle provvidenze a favore del Vajont.

(*La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 11,30.*)

Il deputato Delfino ricorda che il mancato consenso del Gruppo del MSI-Destra nazionale al trasferimento in sede legislativa dei due provvedimenti era motivato dal fatto che il Governo non ha ancora fornito alcuna risposta ad una interrogazione presentata un anno fa dai deputati de Micheli Vitturi ed altri circa l'utilizzo delle disponibilità autorizzate dalla legislazione in atto in favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont ed in merito alle iniziative da adottare per ovviare agli inconvenienti e agli scandali denunciati nella interrogazione stessa. Dichiara, quindi, che la sua parte politica, proprio perché si rende conto della necessità e dell'urgenza di varare ulteriori interventi a favore della zona del Vajont, è ora disponibile a manifestare consenso per la sede legislativa, a condizione che il Governo si impegni a fornire in Aula, entro brevissimo tempo, una risposta puntuale ed esauriente a tutti i quesiti avanzati nella richiamata interrogazione.

Il Sottosegretario Servadei assicura che il Governo è in grado di assumere tale impegno.

Aggiunge che, se la interrogazione avesse riguardato soltanto questioni di competenza del Ministero dell'industria, si sarebbe dichiarato disponibile fin da ora, ma che, essendo necessario coordinare dati ed elementi provenienti da più dicasteri, l'impegno potrà essere soddisfatto entro brevissimo tempo.

Il deputato Delfino prende atto dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo e dichiara che la sua parte politica consente con la richiesta di trasferimento in sede legislativa dei due progetti di legge.

Il Presidente Reggiani, avendo così acquisito il consenso anche dei rappresentanti dei Gruppi non presenti alla seduta del 24 maggio 1973 nel corso della quale fu avanzata la richiesta di trasferimento in sede legislativa del disegno e della proposta di legge concernenti ulteriori interventi a favore della zona del Vajont, dichiara che procederà senz'altro ad inoltrare tale richiesta alla Presidenza della Camera.

In fine di seduta il deputato Delfino segnala che la documentazione richiesta nel corso della seduta della scorsa settimana al ministro Donat-Cattin sulla politica degli interventi nel Mezzogiorno non è stata ancora messa a disposizione dei deputati delle Commissioni bilancio e industria. Poiché allora fu deciso un rinvio del dibattito proprio per acquisire tale documentazione, prega il presidente Reggiani di sollecitare l'invio dei documenti richiesti e avverte che, in caso di ulteriori ritardi, i deputati non sarebbero in grado la prossima settimana di affrontare la discussione e si rischierebbe un ulteriore rinvio della discussione stessa, per il quale fin da ora preannuncia la netta opposizione della sua parte.

Il Presidente Reggiani ricorda di aver già inviato una richiesta scritta al ministro Donat-Cattin. Assicura, comunque, che rinoverà tale richiesta, pregando il ministro di mettere al più presto a disposizione dei deputati delle Commissioni bilancio e industria le notizie e i documenti necessari per il dibattito sulla politica a favore del Mezzogiorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente REGGIANI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; e per l'industria, il commercio e l'artigianato, Servadei.

Disegni di legge:

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, n. 133, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1967);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1972, n. 618, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1968);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1970, n. 787, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1969);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1971, n. 27, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1970);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1130, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1971);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1972, n. 134, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2033);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1129, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2034);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 894, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2035);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1103, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2036);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, n. 538, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2037);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1970, n. 1062, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2038);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1970, n. 935, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2039);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2040);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1967, n. 1331, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2041);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1967, n. 1100, emanato ai sensi

dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2042);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, n. 776, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2043);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, n. 774, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2044);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2045);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1966, n. 1150, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2046).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Ciccardini riferisce ampiamente sui diciannove disegni di legge, tralasciando le questioni di metodo e di procedura (sulle quali la Commissione bilancio ha già avuto occasione di soffermarsi nel corso di precedenti dibattiti dedicati ad analoghi provvedimenti) ed avanzando invece qualche osservazione e qualche considerazione sul contenuto dei singoli prelevamenti oggetto dei decreti presidenziali sottoposti a convalida, in particolare lamentando come taluni di tali prelevamenti non rivestano il carattere della urgenza e della imprevedibilità richiesto dalla legge di contabilità generale dello Stato. Conclude invitando la Commissione ad approvare i disegni di legge.

Il deputato Raucci preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista, sottolineando co-

me dall'esame dei numerosi provvedimenti risultino situazioni inaccettabili ed illegittime, quali il puntuale ripetersi di anno in anno di prelevamenti dal fondo di riserva per integrare stanziamenti di spese non obbligatorie: cita l'esempio dei capitoli relativi ai compensi speciali, distribuiti con assoluta e ingiustificata discrezionalità, certamente non motivati da esigenze obiettive e funzionali della pubblica amministrazione e causa non ultima del preoccupante aumento della spesa corrente registratosi in questi ultimi anni.

Replica il relatore Ciccardini, il quale, rispondendo al deputato Raucci, fa presente che la parte dei prelevamenti destinata alle spese per compensi speciali è minima rispetto all'importo globale dei prelevamenti stessi e spesso riguarda compensi per lavoro straordinario che rivestono il carattere di obiettive necessità non prevedibili al momento della predisposizione degli stanziamenti di bilancio. D'altra parte, raccomanda al Governo di utilizzare con più oculatezza lo strumento dei prelevamenti dal fondo di riserva, evitando di ricorrervi per quelle spese che, ripetendosi per più esercizi successivi, mancano del requisito della imprevedibilità.

Il Sottosegretario Fabbri, dopo essersi dichiarato disponibile per fornire alla Commissione tutti gli elementi di giudizio e di valutazione sulla portata dei prelevamenti oggetto dei disegni di legge di convalida, richiama, a titolo personale, alla esigenza di riprendere e condurre a termine l'indagine conoscitiva sui temi della spesa e della contabilità pubblica già iniziata nella passata legislatura dalla Commissione bilancio, osservando che nell'ambito di tale indagine potrebbero trovare adeguata soluzione anche i problemi relativi ai particolari strumenti del controllo parlamentare sulla pubblica spesa.

Successivamente, la Commissione vota direttamente a scrutinio segreto i diciannove disegni di legge di convalidazione, che constano di un articolo unico e che risultano approvati, senza modificazioni, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per le finanze Macchiavelli, per il tesoro Ruffini.

Disegno di legge:

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della Banca asiatica di sviluppo (*Parere della III e della V Commissione*) (1840).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Rende illustra dettagliatamente il disegno di legge fornendo ragguagli sugli scopi e sulle strutture organizzative della BAS. Preannuncia un emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 4 che considera pleonastico per quanto concerne i benefici fiscali (già impliciti nell'equiparazione ai titoli da debito pubblico contemplata nel comma successivo) e superato per quanto concerne il rinvio alla delega tributaria (in quanto i relativi decreti delegati sono già stati emanati). Preannuncia altresì un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6 onde esplicitare la copertura anche per l'esercizio finanziario 1974.

Il deputato Vespignani dichiara la contrarietà della sua parte non già agli aspetti concernenti il collegamento ad iniziative internazionali per il finanziamento ai paesi emergenti, bensì alla politica di fatto che gli esistenti organismi svolgono, caratterizzata da interventi strumentalizzati alla politica degli Stati Uniti.

Il deputato Cascio si dichiara favorevole al provvedimento.

Il deputato Santagati chiede chiarimenti in ordine ai versamenti delle quote ed agli adempimenti degli altri membri della BAS e manifesta perplessità sul provvedimento.

Il relatore Rende fornisce dati circa le quote di partecipazione dei vari paesi membri della Banca Asiatica e insiste per l'approvazione del provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, concordando con il relatore, fa presente la necessità di indicare fra gli oneri e le coperture anche quelli derivanti dall'eventuale versamento della rata della quota capitale.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli, dichiara di condividere le motivazioni della proposta del relatore in ordine alla soppressione del terzo comma dell'articolo 4.

La Commissione approva quindi i primi cinque articoli del disegno di legge sopprimendo il terzo comma dell'articolo 4.

Successivamente la Commissione manifesta favorevole orientamento al seguente nuo-

vo testo dell'articolo 6 frutto della congiunta iniziativa del relatore e del Governo:

« All'onere relativo al pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 4, valutato in lire 9.400.000 per l'anno finanziario 1973 ed in lire 25.600.000 per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

All'onere relativo all'eventuale versamento della rata capitale, per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Il Presidente La Loggia avverte che il nuovo testo dell'articolo 6 verrà inviato alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa all'autorizzazione ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese di investimento (*Parere della V Commissione*) (1571).

(Discussione e approvazione con nuovo titolo).

Il relatore Borghi dopo aver illustrato dettagliatamente gli scopi che l'utilizzo degli avanzi di gestione del Monopolio per spese d'intervento si propone di conseguire, ed aver illustrato la situazione congiunturale favorevole ad una più incisiva presenza dell'azienda, richiama le scadenze comunitarie che impongono la ristrutturazione dell'Azienda stessa e caldeggia una specifica discussione sulle linee generali del progetto di ristrutturazione.

Dopo interventi dei deputati Spinelli, Santagati, Vespignani e Ciampaglia che, favorevoli al provvedimento, si associano alle richieste del relatore, il Presidente La Loggia ricorda che il Governo ha già manifestato la piena disponibilità alla discussione sulle prospettive di ristrutturazione dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Macchiavelli conferma che il Governo è pienamente disponibile per la discussione sollecitata dai Commissari. Richiamate le necessità di ulteriori investimenti per l'Azienda proprio in vista del trapasso al regime di cessazione del monopolio, sollecita l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva quindi gli articoli del provvedimento per il quale adotta il seguente nuovo titolo:

« Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa all'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese di investimento ».

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato nel suo complesso.

Disegno di legge:

Modifiche alle modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere della IV Commissione) (2217).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Borghi illustra il disegno di legge che prevede nuove modalità tecniche per il pagamento della tassa sui contratti di borsa e raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Il deputato Gastone dopo aver ricordato che il Governo non ha mai utilizzato una antica delega per il riordinamento della materia, esprime perplessità sulla agevolazione agli istituti di credito per il pagamento virtuale della tassa non solo sui contratti a contanti ma anche su quelli a termine, a riporto e sui titoli non azionari.

Il deputato Giovannini dichiara che la sua parte si asterrà nella votazione sul provvedimento in quanto ritiene necessaria una revisione di tutta la materia.

Dopo che il Sottosegretario di Stato per il tesoro Ruffini ha dichiarato che il pagamento virtuale non rappresenta un inconveniente e che il Sottosegretario di Stato per le finanze Macchiavelli ha sottolineato che il provvedimento consente migliori accertamenti e controlli, la Commissione approva gli articoli del provvedimento e, a scrutinio segreto, il disegno di legge nel suo complesso nel testo pervenuto dal Senato.

Disegno di legge:

Autorizzazione al ministro delle finanze a stipulare una convenzione con il governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della Guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere della I e della VII Commissione) (2218).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Ciampaglia illustra favorevolmente il provvedimento.

Dopo interventi dei deputati Gastone (che ritiene che il compito di scorta e vigilanza più opportunamente potrebbe essere svolto da altri corpi senza distogliere la guardia di finanza dai propri compiti di istituto), del deputato Dal Sasso (che ritiene che la normativa dovrebbe essere estesa anche ad altre banche), del Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli, che raccomanda l'approvazione del provvedimento, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge, e la tabella allegata, nel testo pervenuto dal Senato e vota a scrutinio segreto il disegno stesso nel suo complesso che risulta approvato.

Proposta di legge:

Tarabini e Pandolfi: Attribuzione alle province, alle camere di commercio e alle aziende di soggiorno dell'addizionale all'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica dovuta all'ENEL (Urgenza) (Parere della II e della XII Commissione) (2121).

(Rinvio).

Su richiesta del Sottosegretario di Stato Macchiavelli che preannuncia modifiche alla proposta di legge sulle quali il Ministero delle finanze attende il concerto del tesoro, la Commissione rinvia ad altra seduta la discussione della proposta di legge.

Disegno di legge:

Modificazione alla legge 25 maggio 1970, n. 371, sulla destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2329).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Cascio illustra favorevolmente il disegno di legge che proroga al 31 dicembre 1973 il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione incaricata degli adempimenti necessari al trapasso dei beni contemplato dalla legge 25 maggio 1970, n. 371.

Dopo interventi dei deputati Dal Sasso e La Marca, favorevoli al provvedimento, e del Sottosegretario di Stato per le finanze Macchiavelli, che raccomanda l'approvazione del provvedimento, la Commissione vota a scrutinio segreto il disegno di legge (il quale consta di articolo unico) che risulta approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,35.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 12,35. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli.

Disegno di legge:

Autorizzazione a trasferire in proprietà al comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta città (Parere della I, della II e della IV Commissione) (1959).

(Richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Su proposta del relatore Vincenzi la Commissione delibera all'unanimità, consenziente per il Governo il Sottosegretario per le finanze, Macchiavelli, di richiedere all'Assemblea il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge.

Il Presidente La Loggia si riserva di acquisire il consenso dei rappresentanti dei gruppi non presenti al momento della delibera.

Disegno di legge:

Reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina (Parere della V e della VII Commissione) (1534).

(Richiesta di trasferimento in sede legislativa)

Su proposta del Presidente La Loggia, consenziente per il Governo il Sottosegretario di Stato per le finanze Macchiavelli, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere all'Assemblea il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge.

Il Presidente La Loggia si riserva di acquisire il consenso dei rappresentanti dei gruppi non presenti al momento della delibera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 12,40. — *Presidenza del Presidente PANDOLFI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Renato Colombo, per le finanze Macchiavelli.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della

provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973 (Parere alla IX Commissione) (2349).

Su proposta del Presidente Pandolfi, dopo un intervento del deputato Santagati, la Commissione esprime il seguente parere:

« La Commissione, soffermatasi per quanto di propria competenza sugli articoli da 26 a 35 del decreto-legge oggetto del disegno di conversione, esprime parere favorevole agli articoli 26, 27, 28, 34 e 35; favorevole altresì agli articoli 30 e 31, il cui periodo di applicazione è esplicitamente limitato al 31 dicembre 1973; condiziona invece il parere favorevole agli articoli 32 e 33 (primo comma) all'introduzione del termine temporale del beneficio al 31 dicembre 1973. Dopo tale data, infatti, a seguito dell'emanazione dei decreti delegati relativi alla seconda *tranche* della riforma tributaria non sono possibili esenzioni ed agevolazioni diverse da quelle previste nel decreto delegato che le regola con effetto dal 1° gennaio 1974 ».

Disegno di legge:

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (Parere alla IV Commissione) (2194).

Su proposta del relatore Spinelli e dopo un intervento del deputato Santagati (in ordine all'opportunità di ridurre la copertura per lo scorcio del 1973) e dopo che il Sottosegretario di Stato per il tesoro Renato Colombo ha dichiarato che il Governo intende proporre al Parlamento di contenere gli oneri complessivi nei termini previsti dal testo originario (prima che intervenissero le modifiche introdotte nell'altro ramo del Parlamento) la Commissione esprime il seguente parere:

« La Commissione, soffermatasi per quanto di propria competenza sugli articoli 12, 13, 24, 37 e 38 del provvedimento, esprime sugli stessi parere favorevole raccomandando alla Commissione di merito di coordinare il testo di detti articoli (ed in particolare del punto 2 dell'articolo 12) con le disposizioni previste dagli articoli 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sia predisponendo uno specifico richiamo dei citati articoli del predetto decreto presidenziale, onde integrarli con la menzione della nuova fattispecie del patrocinio statale per i non abbienti, sia richiamando nel testo del provvedimento n. 2194, al punto 2 dell'articolo 12, la limitazione prevista dal punto 1

dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 ».

Disegno di legge:

Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont (Parere alla V Commissione) (2073).

La Commissione riprende in esame il provvedimento n. 2073, in quanto, emanati i provvedimenti delegati relativi alla seconda *tranche* della riforma tributaria, risulta superato il parere già espresso in data 16 maggio 1973.

Su proposta del Presidente Pandolfi la Commissione adotta la seguente decisione:

« La Commissione avverte la Commissione di merito che il parere espresso in data 16 maggio 1973 è da considerare superato a seguito dell'emanazione dei provvedimenti delegati relativi alla seconda *tranche* della riforma tributaria.

La Commissione conferma il parere favorevole agli articoli 11, 12 (primo comma) e 13; esprime invece parere contrario agli articoli 12 (secondo comma), 14 e 15 che risultano non più applicabili dopo l'emanazione del secondo gruppo di decreti delegati relativi all'imposizione diretta ed al nuovo regime di esenzioni ed agevolazioni. Conseguentemente diviene pleonastico l'articolo 16. Si avverte inoltre la Commissione di merito che non risulterebbero accoglibili eventuali emendamenti relativi ad esenzioni dall'IVA per la natura strutturale del tributo che non consente esenzioni o attenuazioni imputate a soggetti o ad ambiti territoriali specifici ».

Disegno di legge:

Ulteriore finanziamento dei lavori di sistemazione della idrovia Padova-Venezia (Parere alla IX Commissione) (1588).

Su proposta del Presidente Pandolfi, che sostituisce il relatore Frau, assente, e dopo che il Sottosegretario di Stato per il tesoro Renato Colombo ha dichiarato che il Governo prospetterà anche alla Commissione di merito che intende posticipare i provvedimenti relativi alle idrovie e contenerne l'onere, la Commissione adotta la seguente decisione:

« La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza l'articolo 3 del disegno di legge, esprime parere contrario al predetto articolo. La decisione è motivata dal fatto che, entrati in vigore i decreti delegati relativi alla seconda *tranche* della riforma e segnatamente il decreto presidenziale relativo alle esenzioni ed agevolazioni, non sono am-

missibili deroghe ai criteri di una imposizione già radicalmente revisionata e che ha contemplato riduzioni e semplificazioni di portata generale per le fattispecie contemplate dal predetto articolo 3. Con l'occasione si avverte la Commissione Lavori pubblici che il parere già espresso sulla proposta Sboarina n. 1810 in data 30 maggio 1973 e che condizionava modifiche all'articolo 7 della predetta proposta alla formula « fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9, punto 6, e del sesto comma dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e comunque non oltre il 31 dicembre 1974 » è superato dall'emanazione dei decreti delegati precedentemente citati. Pertanto conseguentemente alla presente richiesta di soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1588 la Commissione invita la Commissione di merito a sopprimere l'analogo articolo 7 del provvedimento n. 1810 ».

Disegno di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (Parere alla XI Commissione) (2244).

Dopo una dichiarazione preliminare del Sottosegretario di Stato per il tesoro Renato Colombo in ordine al fatto che il Governo chiederà al Parlamento di posticipare al 1974 gli oneri relativi al provvedimento in discussione, la Commissione su proposta del Presidente Pandolfi adotta la seguente decisione:

« La Commissione, soffermatasi per quanto di propria competenza sugli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, esprime parere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento ».

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con scambio di note relativo all'integrazione dell'articolo 23 della convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971 (Approvato dal Senato) (Parere alla III Commissione) (2136).

Su proposta del Presidente Pandolfi la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al provvedimento di ratifica.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.30.

ISTRUZIONE (VIII)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.*

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO.

La Commissione procede alla elezione di un segretario. Risulta eletta l'onorevole Pellegatta Maria Agostina.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Smurra.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, concernente provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico (*Parere della I Commissione*) (2348).

Il relatore Bardotti illustra il decreto-legge che tende a garantire un più ordinato inizio dell'anno scolastico, limitando la mobilità del personale docente pur nella salvaguardia delle legittime aspettative dei docenti incaricati in relazione alle rispettive posizioni giuridiche. Dopo aver ricordato la legislazione relativa ai procedimenti di nomina del personale docente, si sofferma analiticamente sulle singole disposizioni del decreto-legge. Ritiene superflue le prime quattro righe dell'articolo 1; preannuncia un emendamento all'articolo 2 ed un emendamento tendente ad inserire un nuovo articolo interpretativo dell'articolo 17 della legge sullo stato giuridico del personale insegnante e non insegnante.

Il deputato Bini, criticando l'azione fin qui intrapresa dal Governo in materia di pubblica istruzione, afferma che il decreto-legge blocca per la seconda volta un meccanismo che è al limite della rottura, tamponando ma non risolvendo problemi che richiederebbero una decisa politica di fondo. Si augura pertanto che per il futuro non si debba più ricorrere al decreto-legge per consentire un avvio dell'anno scolastico meno caotico del solito.

Il deputato Biasini si dichiara favorevole al decreto-legge, che rappresenta un provvedimento temporaneo e circoscritto, augurandosi anch'egli che nei prossimi anni scolastici non ci sia più bisogno di ricorrere a

strumenti del genere. Si dichiara favorevole alla soppressione delle prime quattro righe dell'articolo 1 che non rappresentano l'enunciazione di una proposizione normativa.

Il deputato Nicósia afferma che se il decreto-legge dell'anno scorso poteva essere giustificato dalla circostanza che il disegno di legge sullo stato giuridico era ancora in discussione, oggi questa giustificazione non sussiste più. Pertanto il provvedimento in esame deve essere giudicato negativamente per la confusione che crea tra i docenti. Preannunciando il voto contrario del proprio gruppo, si riserva di approfondire il discorso in Assemblea.

Il deputato Tedeschi, dopo aver criticato il carattere di una presunta ineluttabilità che la maggioranza vorrebbe attribuire al decreto-legge in esame, considera particolarmente ingiusto il meccanismo previsto dal provvedimento in relazione al termine del ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico previsto dall'articolo 1, che nei confronti dei docenti è addirittura peggiore del meccanismo previsto dal decreto-legge dell'anno scorso. Conclude preannunciando la presentazione da parte del proprio gruppo di alcuni emendamenti in Assemblea.

Il deputato Reale Giuseppe, soffermandosi specificamente sulle disposizioni del decreto-legge, esprime perplessità sul termine di venti giorni previsto dall'articolo 1 poiché esso potrà facilmente dare luogo a sperequazioni. Preannuncia altresì due emendamenti, l'uno tendente a modificare la data del 31 luglio di cui all'articolo 2 e l'altro relativo all'articolo 3.

Il deputato Salvatori ritiene anch'egli opportuno un allargamento del termine di 20 giorni previsto dall'articolo 1 e preannuncia un emendamento al secondo comma dell'articolo 2 relativo al periodo di prova.

Il Sottosegretario Smurra, dopo aver fornito alla Commissione le informazioni che erano state richieste nel corso della discussione a proposito di argomenti collegati a quello oggetto del decreto-legge, afferma che il provvedimento, ampiamente discusso in via preventiva con i sindacati, persegue il fine della razionalizzazione del sistema agganciandosi all'articolo 17 della legge sullo stato giuridico e senza pregiudicare i diritti di alcune categorie di insegnanti. Si dichiara d'accordo sulla soppressione delle prime quattro righe dell'articolo 1 e sull'emendamento del relatore relativo alla interpretazione autentica del citato articolo 17. Circa gli altri emendamenti, invita i proponenti a ritirarli per ri-

presentarli in Assemblea onde consentire una ulteriore riflessione.

Dopo la replica del relatore Bardotti, la Commissione, essendo stati ritirati tutti gli emendamenti salvo quello relativo all'articolo 1, approva la conversione in legge del decreto-legge con la sola modifica della soppressione delle prime quattro righe dell'articolo 1. La Commissione delibera di chiedere al Presidente della Camera che il relatore Bardotti sia autorizzato a riferire oralmente. Viene altresì nominato il Comitato dei Nove che risulta composto, oltre che dal Presidente Ballardini e dal relatore Bardotti, dai deputati Reale Giuseppe, Salvatori, Bini, Tedeschi, Nicosia, Mazzarino, Ligori, Biasini e Mitterdorfer.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Scarlato.

Disegno e proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973 (*Parere della I, della II, della V, della VI, della XI, della XII e della XIII Commissione*) (2349);

Tantalo ed altri: Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata colpiti dalle avversità atmosferiche del marzo-aprile 1973 (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*) (1981);

Scutari ed altri: Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata colpiti dall'alluvione del marzo-aprile 1973 (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione*) (1984);

Messeni Nemagna e Santagati: Interventi straordinari dello Stato a favore della regione Basilicata (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2254).

(Esame e rinvio).

Il relatore Luraschi raccomanda alla Commissione la conversione in legge del decreto-legge in esame, ribadendo le considerazioni

già svolte nella seduta del 27 giugno scorso in occasione dell'esame del decreto-legge numero 240 — poi decaduto per la sopravvenuta crisi di governo — che il presente decreto riproduce integralmente assicurando in tal modo, grazie anche alla norma transitoria dell'articolo 41 che convalida l'attività amministrativa intervenuta in esecuzione del primo decreto, la necessaria continuità di interventi.

Il deputato Scutari, dopo aver lamentato il ritardo con cui il Governo ha presentato sia il primo sia il secondo decreto-legge, nonché il fatto che finora non sia stato effettuato alcun serio intervento per sanare il dissesto idrogeologico in cui versa l'intero territorio della regione Basilicata, rileva che il provvedimento in esame, anche se certamente migliore di quello emanato per le alluvioni che colpiscono la Sicilia e la Calabria all'inizio dell'anno, presenta tuttavia gravi carenze e sul piano della entità degli stanziamenti (soprattutto per quanto riguarda il settore agricolo) e su quello qualitativo del ruolo affidato alla regione. Manca inoltre, salvo il profilo del trasferimento degli abitati, una visione di prospettiva che affronti, in particolare, il problema delle opere idraulico-forestali di difesa del suolo. Il gruppo comunista si riserva pertanto di presentare una serie di emendamenti per ovviare alle più gravi lacune del decreto.

Il deputato Buzzi chiede al Governo se non ritenga opportuno, per evidenti ragioni di equità e di urgenza, estendere l'applicabilità delle disposizioni del decreto-legge in esame alle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza colpite anche quest'anno da gravi alluvioni.

Il deputato Vitale ritiene che l'estensione del decreto-legge in esame (quanto meno delle disposizioni relative al ripristino delle infrastrutture e degli impianti di interesse collettivo, al consolidamento e trasferimento degli abitati pericolanti e agli interventi in agricoltura) alla regione del Molise rappresenti per il Governo un preciso dovere sia per la sostanziale identità degli eventi calamitosi, sia per la disponibilità di accertamenti precisi in ordine all'ammontare di danni, sia per gli impegni assunti dal Governo Andreotti e durante l'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge per la Sicilia e per la Calabria e durante la predisposizione del primo decreto-legge per la Basilicata. Preannuncia che presenterà a tal fine una serie di emendamenti.

Il deputato Cataldo rileva che anche il provvedimento in esame conferma la mancanza nel Governo della volontà politica di affrontare il problema della difesa del suolo, che in Basilicata assume particolare gravità ed urgenza, come dimostra il fatto che già agli inizi del secolo venne emanata una legge speciale per regolare il trasferimento totale o parziale degli abitati colpiti da movimenti franosi. Comunque ritiene per lo meno indispensabile adeguare gli stanziamenti del decreto-legge alla entità dei danni verificatisi nel marzo-aprile di quest'anno (di cui si è potuto del resto rendere ben conto una delegazione mista composta di deputati appartenenti alle Commissioni agricoltura e lavori pubblici della Camera) ed estendere le provvidenze in modo da evitare ogni discriminazione tra le vittime delle alluvioni della scorsa primavera e quanti hanno invece subito danni per precedenti frane e smottamenti, triste privilegio di questa sfortunata regione.

Il deputato Triva chiede che si approfitti della conversione del decreto-legge in esame per finanziare le prime indispensabili opere necessarie ad attenuare nelle zone del Secchia e del Panaro l'attuale pericolo di continue alluvioni che danneggiano gravemente l'agricoltura del Modenese e delle province vicine, ponendo a repentaglio la stessa incolumità delle popolazioni.

Il deputato Lapenta, dopo aver ricordato la gravità dei danni arrecati dall'alluvione del marzo-aprile 1973 ad una regione già duramente provata dalle frequentissime frane e tra le più depresse economicamente dell'intero paese, rileva che tutte le proposte di estensione dell'ambito di applicabilità delle provvidenze disposte dal decreto-legge, anche se umanamente comprensibili; non possono non tener conto della necessità di non ritardare ulteriormente la sua conversione in legge e di non ridurre la già insufficiente portata degli stanziamenti.

Il deputato Giudiceandrea ricorda i gravi danni subiti dalla provincia di Cosenza e ritiene pertanto inammissibile che la maggior parte delle provvidenze disposte dal decreto-legge in esame per i comuni di quella provincia vengano fatti gravare sui fondi stanziati dalla legge n. 36, che l'esperienza di questi mesi ha dimostrato del tutto inadeguati anche rispetto alle originarie finalità. Insistere su questa strada significherebbe solo aggravare l'attuale crisi che investe in Calabria le istituzioni democratiche; e concedere ulteriore spazio alle strumentalizzazioni in senso eversivo delle forze di estrema destra.

Il deputato Botta coglie l'occasione per lamentare che ancora non si sia provveduto a integrare le somme stanziare a favore dei comuni del Biellese colpiti dalle disastrose alluvioni del 1968 né si sia intervenuti in modo soddisfacente nelle numerose altre zone del Piemonte colpite negli anni successivi da analoghe calamità atmosferiche. Si riserva pertanto di presentare appositi emendamenti per venire incontro anche alle esigenze di queste popolazioni.

Il deputato Vecchiarelli si associa alla richiesta dell'onorevole Vitale di estendere l'applicazione del decreto a favore del Molise, precisando che ciò corrisponde a precisi impegni ripetutamente assunti dal Governo Andreotti e non deve comunque avvenire — beninteso — a detrimento degli stanziamenti disposti a favore della regione Basilicata.

Il deputato Bortolani si associa alla richiesta dell'onorevole Buzzi, precisando che si tratta soltanto di consentire l'effettuazione di limitati e urgentissimi interventi di sistemazione idraulica a favore di province dell'Emilia Romagna colpite sistematicamente, dal 1945 ad oggi, da frequenti alluvioni che arrecano danni incalcolabili all'agricoltura e all'allevamento del bestiame.

Il Presidente Degan, dopo aver ricordato che una delegazione delle Commissioni agricoltura e lavori pubblici della Camera ha effettuato a suo tempo un sopralluogo nelle zone più colpite della Basilicata e della provincia di Cosenza, richiama l'attenzione della Commissione sulla inopportunità di affrontare in un unico strumento legislativo situazioni e problemi che non siano pienamente omogenei.

Il relatore Luraschi ritiene più congruo, sia nell'interesse delle popolazioni della Basilicata e della provincia di Cosenza sia nell'interesse delle altre popolazioni colpite da analoghi eventi alluvionali, che il decreto-legge in esame, che ha una sua pregevole organicità, non venga snaturato e che alle esigenze sollevate si faccia fronte con appositi e distinti provvedimenti. Si rimette comunque in proposito al Governo.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Scarlato, premesso che lo Stato democratico ha ereditato dai precedenti regimi una pesante eredità per quanto riguarda la situazione idrogeologica del territorio nazionale e che ad innegabili carenze di un passato anche recente sembra ci si accinga finalmente ad ovviare, almeno in parte, con il disegno di legge presentato al Senato che stanziava 1.100 miliardi per la difesa del suolo, re-

spinge l'accusa di ritardo rivolta al Governo e chiarisce che lo stesso Governo è contrario a modifiche della portata territoriale e finanziaria del decreto-legge in esame, il che ovviamente non esclude l'impegno ad affrontare, con appositi provvedimenti ed analogo sforzo finanziario, le conseguenze di altre calamità naturali verificatesi nel frattempo.

Su proposta del deputato Todros, cui il Governo non si oppone, il seguito dell'esame è rinviato a domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 12,10. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Scarlato.

Disegno e proposta di legge:

Sistemazione dei valichi del confine orientale con la Jugoslavia (1645);

Belci ed altri: Autorizzazione di spesa per la sistemazione dei valichi con la Jugoslavia (1589); (*Parere della V Commissione*).

(*Discussione e approvazione*).

Il deputato Pica riferisce favorevolmente sul disegno e sulla proposta di legge, che si propongono di adeguare le strutture dei valichi tra l'Italia e la Jugoslavia al notevole incremento del movimento di persone e di mezzi che è seguito ai vari accordi intervenuti in proposito tra i Governi dei due paesi. In considerazione del parere espresso dalla Commissione bilancio, invita la Commissione ad approvare il testo del disegno di legge presentato dal Governo, pur ritenendo che lo stanziamento ivi previsto si rivelerà insufficiente in rapporto alle obiettive esigenze.

Il deputato Todros dichiara che il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge, pur denunciando l'inadeguatezza del relativo stanziamento. Intervendo, anche a nome del deputato Skerk, ascrive il provvedimento a merito della pressione esercitata al riguardo dal gruppo comunista e dall'onorevole Skerk in particolare e sottolinea la necessità di aprire quanto prima, d'accordo con le autorità jugoslave, qualche altro valico di frontiera (almeno uno in provincia di Trieste e uno in provincia di Gorizia) per alleggerire quelli esistenti e fronteggiare in modo più adeguato il crescente traffico di persone e di merci. Il nuovo valico in provincia di Gorizia dovrebbe essere costruito al termine della autostrada in costruzione per la Jugoslavia.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Scarlato raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva quindi all'unanimità gli articoli del disegno di legge nel testo del Governo al quale non sono stati presentati emendamenti e il disegno di legge nel suo complesso con votazione finale a scrutinio segreto. Il Presidente Degan dichiara assorbita la proposta di legge Belci n. 1589.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

TRASPORTI (X)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente CAPELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Venturi.

DISCUSSIONE

SUI PROBLEMI DELLA MARINA MERCANTILE.

(*Rinvio*).

Su richiesta del sottosegretario Venturi, che si scusa per l'assenza dalla seduta odierna del Ministro della marina mercantile, impegnato questa mattina presso l'altro ramo del Parlamento per l'esame del bilancio, la discussione è rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Ferrari-Aggradi ed il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Salvatore.

Disegno e proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244) (*Parere della I, della III, della V, della VI, della VIII, della IX e della XIII Commissione*);

Bonomi ed altri: Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della

superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (547) (*Parere della V e della XIII Commissione*);

Salvatore ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fini di miglioramento delle strutture (617) (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

Marras ed altri: Norme di attuazione delle direttive della CEE nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole (1991) (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*).

(Esame e rinvio).

Il Presidente dopo aver rilevato che la Commissione si accinge ad affrontare oggi un argomento di importanza determinante per l'agricoltura italiana, informa che per tale motivo il ministro ha chiesto di poter prendere eccezionalmente la parola per esprimere sin d'ora nelle linee generali il pensiero del Governo al riguardo.

Il ministro Ferrari-Aggradi sottolinea l'importanza di fornire alcune indicazioni preliminari che potranno facilitare la discussione su questo complessa materia.

Nell'esprimere il proprio apprezzamento per la precedenza accordata dalla Commissione alla discussione di questo importante provvedimento, il ministro sottolinea la necessità che tale discussione sia la più aperta possibile e tenga conto dell'importante ruolo che le regioni sono tenute a svolgere nel settore agricolo, oltre che della situazione generale del paese. Egli esprime il convincimento che alle regioni debba essere assicurata la più ampia partecipazione alla realizzazione della riforma dell'agricoltura italiana attraverso l'effettiva gestione operativa delle misure comunitarie per l'ammodernamento delle aziende agrarie ed afferma l'impegno che il Governo opererà in questo senso nel pieno rispetto degli impegni istituzionali nei confronti delle regioni.

A suo avviso, bisogna dare concretamente atto del fatto che l'agricoltura italiana è caratterizzata da una prevalenza di imprese familiari ed è soprattutto verso queste che bisognerà rivolgere ogni attenzione e cura accentuandone il carattere imprenditoriale e promuovendo una maggiore diffusione della professionalità agricola, per modo che siano queste imprese le protagoniste del rinnovamento strutturale della nostra agricoltura. Si dovrà tener conto anche, con provvidenze adeguate, della situazione nella quale si verranno a trovare i piccoli proprietari concedenti.

È evidente che si dovrà tener conto delle esperienze che si potranno trarre dal primo periodo di applicazione e che in questo senso la legge assume anche un carattere sperimentale. Per quanto riguarda il futuro immediato, infatti, non c'è dubbio che dovranno essere affrontati problemi fondamentali, come quello di aumentare la capacità contrattuale dell'agricoltura nei confronti degli altri settori economici e quello di verificare come possano essere migliorate le situazioni contrattuali nei diversi sistemi di conduzione nei quali si articola l'attività agricola.

Il ministro conclude affermando che è in tale quadro — a parere del Governo — che il Parlamento potrà dare un suo valido contributo alla definizione dei modi di applicazione delle direttive comunitarie sì da non privare il nostro paese di strumenti senza dubbio utili e da non far perdere all'agricoltura italiana disponibilità finanziarie delle quali ha grande ed urgente bisogno. In tal senso si dovrà forse rinunciare ad un eccessivo perfezionismo e pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento.

Il relatore Vetrone dopo avere ricordato le perplessità esternate al Presidente prima di accettare un così gravoso e delicato compito, ringrazia per la fiducia manifestatagli e passa senz'altro ad esaminare il quadro nel quale si inseriscono le direttive comunitarie che il Parlamento italiano ha il compito di attuare legislativamente introducendole nel nostro ordinamento. Già nel Trattato CEE vi è una chiara previsione della politica di riforma strutturale che fu ribadita nella Conferenza agricola di Stresa nel 1958. Purtroppo il seguito dato ad essa è stato diverso, perché si è avuta una netta prevalenza della politica dei mercati e dei prezzi sulla politica strutturale. Fu solo nel 1968 dopo una prima applicazione delle norme sul finanziamento della politica agricola comunitaria che, nel « Piano Mansholt » si manifestò la necessità di mutare radicalmente l'indirizzo sino ad allora seguito, caratterizzato da uno sproporzionato finanziamento di eccedenze agricole e di sostegno dei prezzi, di fronte ad una situazione socio-economica sempre più grave dell'agricoltura specie nelle zone già arretrate. Partendo dal *Memorandum* del 1968 si pervenne, quindi, ad una serie di proposte per « la riforma dell'agricoltura », che tendevano a realizzare un ammodernamento delle aziende agricole, anche attraverso misure sociali atte a garantire un ordinato esodo degli agricoltori anziani nelle aziende economicamente improduttive. Delle varie proposte, alcune, come quella per

il rimboschimento e l'altra per l'associazione dei produttori, sono state sostanzialmente accantonate. Anche le attuali direttive subirono un *iter* travagliato; i nodi politici furono sciolti con la risoluzione del 25 maggio 1971 sul nuovo orientamento della politica agricola comune che permise di giungere alla approvazione il 17 aprile 1972 delle tre direttive oggi in esame.

Passando al contenuto delle direttive, ne espone i principi ispiratori dichiarando di volersi limitare ai dati obiettivi. Tra le varie soluzioni estreme, far perno solo sui prezzi competitivi o solo sulle integrazioni di reddito, la Comunità ne ha scelto una intermedia che punta sul raggiungimento di un livello di reddito comparabile ai redditi extra-agricoli, garantendo, ad alcune condizioni ed in via transitoria, una forma di integrazione dei redditi agricoli. Obiettivo principale è l'arresto dell'esodo dei giovani mettendo a loro disposizione terre per la formazione di imprese agricole economicamente idonee e garantendo un'opportuna e moderna formazione professionale. Sotto il profilo giuridico chiarisce che è stata scelta la forma della direttiva e non del regolamento, perché questo sarebbe stato rigidamente vincolante, mentre le direttive lasciano agli Stati un margine di elasticità e adattamento alle varie situazioni.

Iniziando dalla seconda direttiva, numero 160/72, osserva che essa tende in particolare a facilitare le disponibilità di superficie agricola per scopi di miglioramento delle strutture. Per raggiungere tale scopo sono predisposte misure sociali per la cessazione dell'attività agricola.

Rilevato che la Comunità prende a carico una parte consistente dell'onere per l'indennità di cessazione, osserva che il disegno di legge italiano non stabilisce differenze — come fa la direttiva 160/72 — nella corresponsione dell'indennità, in funzione dell'età e dello stato di coniugato o celibe. C'è da notare che per le regioni svantaggiate il FEOGA si assume il 65 per cento della spesa, restando a carico dello Stato italiano solo il restante 35 per cento. La Comunità, d'altra parte, fissa per la concessione dell'indennità agli agricoltori di età compresa tra i 60 e e 65 anni certe condizioni. Il disegno di legge ha recepito queste norme della direttiva ma ha garantito per gli agricoltori delle zone montane la corresponsione della indennità senza richiedere particolari condizioni. Richiama il contenuto dell'articolo 27 del disegno di legge che recepisce sostanzialmente le condizioni poste nell'articolo 3 della di-

rettiva, rilevando come all'agricoltore che cessa l'attività agricola sia data la possibilità di conservare per i bisogni familiari la disponibilità di una parte del fondo ceduto per un'estensione non superiore al 15 per cento della superficie complessiva.

Tiene a sottolineare che la Commissione delle Comunità nel dare il suo parere favorevole di conformità, ha condizionato il concorso finanziario della Comunità al recepimento nella legge nazionale di attuazione di alcune disposizioni particolari. Una di queste si riferisce al principio menzionato in base al quale si può conservare la disponibilità per usi familiari di una parte del fondo; la Comunità ha in proposito fissato un limite massimo chiedendo al nostro paese di adeguarsi. Per quanto riguarda poi l'altra condizione per la corresponsione dell'indennità (oltre alla cessazione dell'attività agricola) e cioè la destinazione della superficie agricola lasciata libera, ad affitto, mentre la Comunità all'articolo 5 richiedeva 12 anni, l'articolo 28 del disegno di legge ha allungato questo periodo a 15 anni.

In materia previdenziale, l'articolo 23 del disegno di legge garantisce la prosecuzione delle assicurazioni sociali. In proposito va rilevato che il provvedimento di attuazione ha adattato in parte la normativa comunitaria eliminando alcune restrizioni da questa previste (quale ad esempio la riduzione dell'indennità di cessazione per lo importo dell'indennità di disoccupazione percepita).

Gli organismi di intervento — che per l'Italia sono gli enti di sviluppo e la Cassa per la formazione della proprietà contadina — possono fissare le destinazioni delle terre rese libere; il prezzo di cessione delle terre è determinato in base alle modalità previste, per quelle cedute in proprietà all'organismo fondiario, dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e per quelle cedute in affitto dalla legge n. 11 del 1971. Altro elemento fondamentale nella strategia delineata dalla direttiva 160/72 è il premio di apporto strutturale la cui concessione è facoltativa per gli Stati, che se ne assumono, del resto, l'intera responsabilità finanziaria; il disegno di legge disciplina questa materia all'articolo 32 fissando la corresponsione del premio in otto annualità. È interessante notare che è stata prevista una maggiorazione del premio del 25 per cento nel caso in cui i terreni siano ceduti in affitto; l'articolo 35 porta questa maggiorazione al 30 per cento quando concedenti siano dei piccoli proprietari. Non può esimersi dal notare che in questo ultimo

caso la maggiorazione risulta alquanto modesta. Analogamente va rilevato che in proposito il disegno di legge non fa riferimento alla conservazione dei diritti acquisiti in materia previdenziale.

Il Presidente ritiene che per una migliore acquisizione della Commissione, convenga rinviare a domani le altre parti della relazione.

La Commissione concorda.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Bosco.

Proposta di legge:

Senatori Minnucci ed altri: Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1997) (Parere della III, della IV e della V Commissione).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Matteini illustra brevemente il contenuto tecnico del provvedimento in esame che, istituendo una sorta di carta di identità dei prodotti tessili in ottemperanza ad una precisa direttiva comunitaria, si risolve in un importante strumento di difesa del consumatore.

Il deputato Niccoli, annunciando l'assenso del suo gruppo alla proposta di legge, esprime talune riserve specialmente a proposito del previsto grado di tolleranza per scarto di composizione superiore per i prodotti ottenuti col ciclo cardato, grado che egli giudica troppo basso.

La Commissione passa quindi alla discussione degli articoli.

L'articolo 1 è approvato nel testo della proposta di legge senza modificazioni.

All'articolo 2 la Commissione approva un emendamento soppressivo dell'ultimo capoverso del secondo comma presentato dal Governo, cosicché l'articolo risulta poi approvato nel suo complesso nel seguente testo:

ART. 2.

« Agli effetti della presente legge, per prodotti tessili si intendono quelli composti

esclusivamente da fibre tessili di qualsiasi natura, quali sono definite e denominate nella tabella A allegata alla legge stessa, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, indipendentemente dalla tecnica di produzione ».

Sono altresì soggetti alle disposizioni della presente legge:

i prodotti contenenti almeno l'80 per cento in peso di fibre tessili;

le ricoperture di mobili, di pavimenti, di materassi, di ombrelli, di ombrelloni; gli articoli da campeggio, nonché le federe coibenti di calzature e guanti quando i detti prodotti contengano fibre tessili per almeno l'80 per cento del loro peso;

i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, quando ne sia specificata la composizione in fibre tessili.

La Commissione approva quindi gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 senza modificazioni.

All'articolo 8 la Commissione approva un emendamento del Governo, cosicché l'articolo, poi approvato nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

ART. 8.

I prodotti tessili ai sensi della presente legge sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

Le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni.

All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori finali e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla

composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 6 vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.

Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

La Commissione approva gli articoli 9, 10 e 11 senza modificazioni.

All'articolo 12 la Commissione approva un emendamento presentato dal Governo soppressivo del primo comma cosicché l'articolo risulta poi approvato nel suo complesso nel seguente testo:

ART. 12.

« Non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura i prodotti di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge.

Sono assoggettati all'obbligo dell'etichettatura o stampigliatura globale i prodotti di cui alla tabella *D* allegata alla presente legge ».

La Commissione approva poi l'articolo 13 nel testo della proposta di legge senza modificazioni.

L'articolo 14 è approvato dalla Commissione con un emendamento del Governo, cosicché esso risulta del seguente tenore:

ART. 14.

« Una commissione, nominata con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e composta da due rappresentanti di detto Ministero di cui uno la presiede, da due rappresentanti del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari direttivi del laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero esamina le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegata, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano

identificabili con quelle esistenti. Il parere della commissione è vincolante ed inappellabile.

Ove tale parere sia favorevole, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà di conseguenza con proprio decreto ».

La Commissione procede poi all'approvazione degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 nel testo della proposta di legge senza modificazioni.

All'articolo 22 la Commissione approva un emendamento del Governo, cosicché l'articolo viene poi approvato nel suo complesso nel seguente testo:

ART. 22.

« Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi.

Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare.

L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.

Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi.

Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater e 390 del codice di procedura penale.

Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente.

Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito ».

La Commissione approva poi gli articoli 23 e 24 senza modificazioni.

All'articolo 25 la Commissione approva un emendamento del deputato Niccoli, cosicché l'articolo risulta poi approvato nel seguente testo:

ART. 25.

« Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della

presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito delle indicazioni di denominazione e composizione che la presente legge prescrive, è punito con l'ammenda da lire 100 mila a 3 milioni.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore.

Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendone in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, sempre che non dimostri, in caso di indicazioni non conformi alla composizione del prodotto, la rispondenza delle stesse a quelle rilasciategli dal fornitore.

Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 è punito con la multa fino a lire 5 milioni.

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori nonché su di un periodico delle organizzazioni nazionali dei lavoratori o della cooperazione o dei dettaglianti.

È fatta salva, per il contravventore, l'azione civile nei confronti del fornitore ».

L'articolo 26 viene quindi approvato dalla Commissione senza modificazioni.

Sull'articolo 27, concernente la copertura dell'onere derivante dal provvedimento, il Presidente fa notare che la Commissione bilancio ha fatto rilevare l'inutilità di tale articolo per il combinato disposto degli articoli 28 e 30 del provvedimento che rinviavano la spesa di 18 mesi. Ma poiché ora il Governo propone di sopprimere l'articolo 30 che è quello che rinvia di 18 mesi l'entrata in vigore del provvedimento stesso e quindi la spesa, ritiene che tale nuova situazione debba essere sottoposta al parere della Commissione

bilancio. Dopo che il Sottosegretario Bosco si è dichiarato d'accordo con le osservazioni del Presidente, la Commissione rinvia l'esame degli articoli 27, 28 e 30 in attesa del parere della Commissione bilancio.

L'articolo 29 è invece approvato con un emendamento del Governo, cosicché esso risulta del seguente tenore:

ART. 29.

I prodotti tessili non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire ancora commercializzati oppure immessi al consumo finale o essere importati fino a 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La Commissione, quindi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Proposte di legge:

Degan ed altri: Norme relative alla tutela della denominazione di origine «vetri di Murano», alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (575) (*Parere della IV Commissione*);

Reggiani: Norme relative alla tutela della denominazione di origine «vetri di Murano», alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (936) (*Parere della IV Commissione*).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Zanini informa la Commissione che il Comitato ristretto nominato per l'esame delle due proposte di legge in titolo è pervenuto alla formulazione di un nuovo testo che meglio risponde, a suo avviso, alla finalità di proteggere la denominazione di origine della produzione dei maestri vetrai di Murano.

Il deputato Federici, riconosciuto che il testo messo a punto dal Comitato ristretto è profondamente migliorativo rispetto alle proposte di legge originarie, esprime talune residue preoccupazioni del suo gruppo che concernono in particolare: la validità del provvedimento per la sola isola di Murano, restando escluse le produzioni fatte con i medesimi procedimenti lavorativi in terra ferma o in altre isole della Laguna; l'esclusione dalla protezione del marchio di talune lavorazioni complementari semiautomatiche che impegnano, anche a Murano, la maggioranza dei lavoratori del vetro; l'esigenza di una immediata definizione dello statuto del consorzio ed i tempi il più possibile ristretti per la validità delle disposizioni transitorie e finali.

Il deputato Alesi concorda in particolare con la prima preoccupazione esternata dal deputato Federici, visto che molte aziende di Murano svolgono parte del processo lavorativo nel centro storico di Venezia.

Il deputato Tocco, dettosi lontano dallo spirito del provvedimento poiché a suo avviso l'opera d'arte non si definisce né si difende per legge, propone che, in presenza di una vasta produzione fatta fuori di Murano ma che si denomina Murano perché frutto degli stessi procedimenti lavorativi praticati nell'isola, si dia facoltà al consorzio di estendere in base a criteri determinati la protezione del marchio anche alla suddetta produzione.

Il deputato Matteini fa osservare che la denominazione di origine può essere stabilita solo in base ad un rigido criterio di localizzazione geografica.

Il relatore Zanini, replicando agli intervenuti, fa notare che la preoccupazione della salvaguardia della denominazione di origine della produzione dei vetri di Murano, non inscindibile dallo specifico ambiente dell'isola, è originata anche dal fatto che oltre il 60 per cento di essa è destinato all'esportazione.

Il Sottosegretario Bosco ricorda che il Governo, pur avendo predisposto un disegno di legge che disciplina in generale la materia delle denominazioni di origine, non si è opposto al proseguimento dell'*iter* delle proposte di legge in esame poiché esse, specie nella migliorata versione proposta dal testo del Comitato ristretto, si inquadrano perfettamente in tale nuova normativa e sono del tutto in linea con la convenzione di Lisbona. Né è da temere, a suo avviso, che il presente provvedimento possa costituire un precedente pericoloso, poiché le future esigenze relative alla denominazione di origine ricadranno evidentemente sotto la disciplina del provvedimento generale.

Il Presidente Misasi rinvia alla seduta di mercoledì prossimo l'esame degli articoli del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973, ORE 12. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Intervengono il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, De Mita e il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Servadei.

Disegno di legge:

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (1852) (Parere della I, V, VIII, IX e XIV Commissione).

(Esame e rinvio con nomina di un Comitato ristretto).

Il deputato Maschiella ritiene che le questioni politiche inerenti alla procedura della discussione sollevate dalla sua parte nella scorsa seduta, non abbiano avuto risposta. Ricorda che tutta la Commissione era impegnata ad approntare uno strumento legislativo sulla base di comuni valutazioni relative alla necessità di un diverso modo di produrre energia e di gestire le centrali. La presentazione del decreto-legge al Senato è intervenuta a contraddire questo impegno. In ogni caso la sua parte politica ribadisce l'esigenza di una discussione abbinata del disegno di legge in esame e del decreto-legge, che dovrebbe quindi essere ritirato dal Senato e ripresentato alla Camera.

Il Ministro De Mita richiama la Commissione alle diversità di contenuto dei due provvedimenti legislativi: essi vanno portati avanti contemporaneamente tenendo ovviamente conto dei loro condizionamenti reciproci. Gli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge in esame sono tali, a suo avviso, da fugare ogni preoccupazione soprattutto per l'aggiunta dell'articolo 6 che sottopone l'autorizzazione all'esercizio delle centrali considerate dal decreto-legge alla procedura e alle norme del presente provvedimento. Dopo aver ribadito che comunque il Governo è aperto ad ogni possibile apporto innovativo, riassume i motivi pratici, attinenti soprattutto alla necessità di risparmiare tempo, che hanno consigliato l'*iter* combinato dei due provvedimenti.

Dopo che il relatore Bernardi e il deputato Alesi hanno insistito sull'impossibilità di un eventuale abbinamento dei due provvedimenti stante la sostanziale diversità del loro contenuto e dopo che il deputato Maschiella ha contestato tale affermazione facendo notare che anche il disegno di legge dedica prevalentemente le sue norme alla costruzione delle centrali e non alla loro gestione, il deputato D'Aniello afferma che i chiarimenti forniti dal Ministro De Mita hanno fugato in parte le preoccupazioni da lui espresse nella precedente seduta. Occorre però, a suo avviso, sopprimere nel decreto presentato al Senato ogni riferimento alla legge n. 615 in ordine al contenuto di zolfo del combustibile utilizzato dalle centrali. Si dice d'ac-

cordo sull'esigenza di procedere rapidamente alla discussione e all'approvazione del disegno di legge, che gli emendamenti presentati hanno reso strumento adeguato alle esigenze da tutti i gruppi prospettate.

Il deputato Milani richiama la Commissione alla valutazione dell'errore politico compiuto dal Governo con la presentazione del decreto-legge. L'esigenza di guadagnare tempo non può a suo avviso scusare tale errore visto che il suo gruppo si è sempre dichiarato disponibile a discutere rapidamente un provvedimento di portata generale. La richiesta che la sua parte politica avanza di abbinare nella discussione il disegno di legge al decreto-legge tende in sostanza a dimostrare l'inutilità di questo secondo strumento legislativo, inidoneo anche a rendere più spedite le procedure per la costruzione delle centrali da esso considerate. Propone comunque che al fine di un esame approfondito degli emendamenti presentati dal Governo al

disegno di legge in esame, la Commissione nomini un Comitato ristretto.

Il Presidente Misasi, riassunti i termini politici e procedurali della discussione, ricorda che nella precedente seduta si era comunque deciso di procedere all'esame del disegno di legge, indipendentemente dalle eventuali decisioni relative all'*iter* del decreto-legge. Ritiene che i chiarimenti forniti dal Ministro possano confortare la Commissione nel ribadire questa decisione. Si dice inoltre d'accordo con la proposta del deputato Milani di procedere alla nomina di un Comitato ristretto.

La Commissione, accogliendo la proposta del deputato Milani, procede alla nomina di un Comitato ristretto di cui vengono chiamati a far parte, oltre al relatore Bernardi, che lo presiede, i deputati Erminero, Zanini, Maschiella, D'Angelo, Tocco, Alesi, Servello, D'Aniello e Ippolito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti)

Giovedì 4 ottobre, ore 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

MARZOTTO CAOTORTA: Modifica delle norme previste per le dimensioni e i pesi degli autobus e dei filobus dagli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (843);

— Relatori: per la IX Commissione, Perrone; per la X Commissione, Mancini Antonio — (*Parere della IV Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Stanziamento di spesa per l'ammodernamento e il potenziamento del porto di Ancona (2067);

— Relatori: per la IX Commissione, Lombardi Giovanni; per la X Commissione, Marocco — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti (2066);

— Relatori: per la IX Commissione, Lombardi Giovanni; per la X Commissione, Marocco;

— (*Parere della V Commissione*).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Comitato pareri.

Giovedì 4 ottobre, ore 9,30.

Parere sui disegni di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2189) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Ianniello;

Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri (*Approvato dal Senato*) (2165) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Ianniello;

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973 (2349) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Vecchiarelli.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Comitato permanente emigrazione.**Giovedì 4 ottobre, ore 10.**

Comunicazioni del Presidente del Comitato.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 4 ottobre, ore 10.**IN SEDE LEGISLATIVA.***Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatori FOLLIERI ed altri; Disegno di legge di iniziativa del Ministro di grazia e giustizia: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (1614);

— (Testo unificato approvato dal Senato) — Relatore: Musotto — (Parere della I Commissione).

Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

Senatore MURMURA: Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo quinto, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (1921-B).

Risoluzioni:

COCCIA ed altri: n. 7-00012;

CASTELLI ed altri: n. 7-00013.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 4 ottobre, ore 9.**IN SEDE REFERENTE.***Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provviden-

ze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973 (2349) — (Parere della I, della II, della V, della VI, della XI, della XII e della XIII Commissione) (2349);

TANTALO ed altri: Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata colpiti dalle avversità atmosferiche del marzo-aprile 1973 (Parere della V, della VI e della XIII Commissione) (1981);

SCUTARI ed altri: Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata colpiti dall'alluvione del marzo-aprile 1973 (1984) — (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione);

MESSENI NEMAGNA e SANTAGATI: Interventi straordinari dello Stato a favore della regione Basilicata (2254) — (Parere della I, della V e della VI Commissione);

— Relatore: Luraschi.

IN SEDE LEGISLATIVA.*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1424) — Relatore: Picchioni — (Parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori ARIOSTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione alla spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli Istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (653) — Relatore: Beccaria — (Parere della I, della II e della V Commissione).

X COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti)

Giovedì 4 ottobre, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Modifica dell'articolo 694 del codice della navigazione (1851) — Relatore: Poli — (*Parere della IV, della VI e della VII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Autorizzazione all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali (764) — Relatore: Piccinelli — (*Parere della V, della VI e della IX Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

Giovedì 4 ottobre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244) — (*Parere della I, III, V, VI, VIII, IX e XIII Commissione*);

BONOMI ed altri: Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (547) — (*Parere della V e della XIII Commissione*);

SALVATORE ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fini di miglioramento delle strutture (617) — (*Parere della I, V e XIII Commissione*);

MARRAS ed altri: Norme di attuazione delle direttive della CEE nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole (1991) — (*Parere della I, V e XIII Commissione*);

— Relatore: Vetrone.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro)

Giovedì 4 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea (*Approvato dalla XI Commissione del Senato*) (2189) — Relatore: Pavone — (*Parere della I, della III e della V Commissione*);

Modifiche alla disciplina del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (*Approvato dalla XI Commissione del Senato*) (2191) — Relatore: Mancini Vincenzo — (*Parere della V e della X Commissione*).

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Nuove norme per il lavoro a domicilio (2058) — (*Parere della IV, della XII e della XIV Commissione*);

SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (926) — (*Parere della IV Commissione*);

MAGNANI NOYA MARIA ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, recante norme per la tutela del lavoro a domicilio (1561) — (*Parere della IV Commissione*);

ANSELMINI TINA ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (1663) — (*Parere della IV, della XII e della XIV Commissione*).

CARIGLIA ed altri: Modifica ed integrazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, relativa alla tutela dei lavoratori a domicilio (2104) — (*Parere della IV, della XII e della XIV Commissione*);

— Relatore: Anselmi Tina.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 4 ottobre, ore 9,30.

Elezione di un Vicepresidente.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (1852);

— Relatore: D'Aniello — (*Parere alla XII Commissione*).**COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.****Martedì 9 ottobre, ore 17,30.****III COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari esteri)

Martedì 9 ottobre, ore 17,30.*Interrogazioni:*

- GRAMEGNA ed altri: n. 5-00305;
- BERLINGUER ed altri: n. 5-00476;
- FRACANZANI ed altri: n. 5-00484;
- DI GIANNANTONIO ed altri: n. 5-00502;
- GIADRESKO ed altri: n. 5-00487;
- ROMEO ed altri: n. 5-00228;
- ROMEO: n. 5-00524.

IN SEDE REFERENTE:

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969 (1199) — (*Parere della I Commissione*) — Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale, adottata a Roma il 23 ottobre 1969 (1200) — (*Parere della V, della VIII, della X e della XIV Commissione*) — Relatore: Storch;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (1318) — (*Parere della I, della IV e della V Commissione*) — Relatore: Fracanzani;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 47 concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 giugno 1935 (*Approvato dal Senato*) (1758) — (*Parere della XIII Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con Annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969 (*Approvato dal Senato*) (1898) — (*Parere della IV e della X Commissione*) — Relatore: Storch;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, adottata a L'Aja il 16 dicembre 1970 e della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, adottata a Montreal il 23 settembre 1971 (*Approvato dal Senato*) (1902) — (*Parere della II, della IV e della X Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969 (2050) — (*Parere della III e della XII Commissione*) — Relatore: Storch;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con scambio di note relativo all'integrazione dell'articolo 23 della Convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971 (*Approvato dal Senato*) (2136) — (*Parere della IV e della VI Commissione*) — Relatore: Fracanzani.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967 (*Approvato dal Senato*) (1755) — (*Parere della VIII, della XIII e della XIV Commissione*) — Relatore: Salvi.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio e programmazione -
Partecipazioni statali) e XII (Industria)

Giovedì 11 ottobre, ore 9,30.

Discussione sulle comunicazioni del Governo in merito agli interventi nel Mezzogiorno.

RELAZIONI PRESENTATE

VIII Commissione permanente (Istruzione):

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, concernente provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico (2348) — Relatore: Bardotti.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.